

Attilio Vaccaro

Università della Calabria

*L'efficienza di un Regno: giustizia, controllo  
sociale e religiosità in Federico II di Svevia  
(1194-1250)*

**Abstract**

*Frederick II Roger of Hohenstaufen, raised and educated in the context of the Arab-Norman civilization of Sicily, gave his kingdom a highly innovative character, with successful directions and attitudes. His intense and complex action of renewal manifested itself in various fields of knowledge, through a moralizing and cultural legislative activity to which the emperor entrusted his judicial and executive power in the Regnum Siciliae. But what is often overlooked about the Swabian's personality is that he exercised some principles of solidarity and justice which, perhaps, show a slightly different man, with feelings of humanity, fearful of God and of the Church.*

**Keywords:** *Frederick II; justice; humanity.*

Questo mio articolo non si sofferma su una esposizione degli eventi salienti che riconducono alle imprese ormai note di un sovrano definito generalmente come precursore dei suoi tempi, illuminato, temerario, riformatore della Chiesa, il cui ambizioso programma politico-religioso lo pone al centro di un esteso interesse degli amanti dei libri di storia. Ma vuole essere, più che altro, un breve racconto su quelli che furono alcuni principi di solidarietà e giustizia che, forse, mostrano un imperatore

leggermente diverso, con sentimenti di umanità, timoroso di Dio e della Chiesa che, scrive David Abulafia, non appena arrivò a Roma nel novembre del 1220 «dal suo campo su Monte Mario, nei sobborghi della città imperiale, rimirando ai suoi piedi la basilica costantiniana di San Pietro e le grandi opere dei suoi predecessori, i Cesari, Federico, giurò a Onorio che mai la corona di Sicilia sarebbe stata amalgamata con quella dell'impero, che riconosceva per i tempi a venire la subordinazione della Sicilia non all'impero ma alla Santa Sede»<sup>1</sup>.

Pertanto, egli fu un sostenitore convinto del dogma cristiano, atteggiamento questo che mostrò anche quando due anni dopo, il 30 gennaio, fu presente alla solenne riconsacrazione alla Beata Vergine Maria della cattedrale di Cosenza.

Del resto, la preziosa copia pergameneica del XV secolo (fig. 1), relativa all'intitolazione della cattedrale del 1222, di cui si riportano qui la foto e, in appendice, la trascrizione, è una pubblica testimonianza della devozione federiciana. Tale copia è custodita nell'Archivio Storico Diocesano di Cosenza ed è stata autenticata da mano seriore nella prima metà del XVI secolo dal canonico cosentino e notaio apostolico Vincenzo Tavolaro<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino, Einaudi, 2015, p. 114.

<sup>2</sup> Su *Vincentius Tabularius* cf. F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, (d'ora in poi RVC), III, Roma, Gesualdi, 1977, nr. 13097, 13125, 13132, 13224, 14257, 14311, 14323, 14328, 15134, 15190. La pergamena del XV secolo era custodita nel già *Archivio Capitolare di Cosenza*, con sede una volta nel Duomo, oggi invece è conservata nell'*Archivio Storico Diocesano di Cosenza "prof. Luigi Intrieri"* (ASDCS), sala consultazione, *Pergamene*, n. 3. Ne fa menzione anche F. RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, Napoli, Rinascita Artistica Editrice, 1958, pp. 375-376. Il documento è pubblicato in G. GRECO, *Ioachim Abbatis et Florensis ordinis chronologia*,

*L'efficienza di un Regno: giustizia, controllo sociale e religiosità in Federico II di Svevia (1194-1250)*

Com'è noto la cerimonia si svolse in cattedrale il 30 gennaio 1222, con il rito celebrativo dell'arcivescovo Luca Campano: «[...] presente – leggiamo nel documento – domino Federico illustrissimo Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie, cum venerabilibus Landone Regino et Nicolao Tharentino archiepiscopis, cum Rogerio Militensi, Guillelmo Bisinia/nensi, Andrea Sancti Marci, Bartholomeo Siracusano, Bernardo Genicocastrensi, Thadeo Neocastrensi, Philipo Marturanensi episcopis, astante abbatum / et monachorum, cleri et populi multitudine copiosa»<sup>3</sup>.

---

Cosenza, D. Andrea Riccio, 1612, pp. 157-161; A. MANRIQUE, *Cistercensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio*, Burgensi, Lugduni 1642-1649, t. 4, pp. 222-226; parzialmente in J. L. A. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, II, Parisiis, Henricus Plon, 1852, pp. 229-230; interamente in F. UGHELLI, *Italia Sacra...*, IX, Apud Sebastianum Coleti, Venetiis 1721 (rist.an. Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981), coll. 209-211; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi (secc. XII-XVII)*, Castrovillari, Il Coscile, 2006, pp. 28-34. Ancora sulla consacrazione e sui recenti scavi nei dintorni della Cattedrale cf. F. C. PAPARELLA, *La Cattedrale di Cosenza: dalla consacrazione federiciana alla stratigrafia archeologica antica*, (<https://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2018-427.pdf>).

<sup>3</sup> *Incipit* della solenne consacrazione. Sulle pergamene cosentine vd. anche V. M. EGIDI, *Regesto delle pergamene dell'Archivio capitolare di Cosenza*, a cura di R. Borretti, Editoriale progetto 2000, Cosenza 2000, pp. 11-12 (della copia pergameneacea di consacrazione si riproduce solo un'immagine parziale a p. 173); in E. LICURSI, *Le pergamene dell'Archivio Capitolare di Cosenza*, Cosenza, Pellegrini, 2013, è riportato solo un regesto a p.17.




fig. 1 - Intitolazione della cattedrale di Cosenza (ASDCS, serie perg. n. 3)

Domenico Martire (1634-1705), presbitero e decano della cattedrale, originario del casale cosentino di Perito, una frazione di Pedace<sup>4</sup>, uno storico che dedicò gran parte della sua vita allo studio e al suo impegno di uomo di Chiesa in diverse diocesi (San Marco Argentano, Cosenza, Mileto), ha impresso alla sua opera più conosciuta, *Calabria sacra e profana*<sup>5</sup>, suggestioni originali sulla identità culturale e religiosa dell'intera Calabria, non sempre filtrate da ricerche approfondite, ma sulla linea d'indagini consolidate dell'erudizione del tempo. Per quanto attiene alla cattedrale di Cosenza, egli scrive:

Non costando la sacra di quella Chiesa, Luca la fece consecrare a 30 di Gennaio 1222, come dall'istromento nell'Archivio capitolino di Cosenza, riportato ancora dal detto Ughelli<sup>6</sup>, e leggesi ogni anno in detto dì, recitandosi anche l'ufficio. Furono allora tre gli altari consecrati, cioè il Maggiore sotto titolo della Beata Vergine, e due altari de' lati, l'un sotto titolo di San Giuseppe, e l'altro de SS.mi Pietro e Paolo, e vi furono poste diverse reliquie, come in detto istromento. Col progresso del tempo, l'altar maggiore

---

<sup>4</sup> Cf. G. Valente, *Pedace negli scritti di Domenico Martire*, Cosenza, Fasano Editore, 1977.

<sup>5</sup> Una parte del copioso ms. (composto di ca. 2000 pp.), ancora inedito integralmente, fu pubblicata in due volumi con errori di trascrizioni e piccole omissioni, a cura del giurista e deputato al Parlamento Guglielmo Tocci (1827-1916), originario di San Cosmo Albanese. Cf. *La Calabria Sacra e Profana opera del secolo decimosettimo del sacerdote Domenico Martire Cosentino*, voll. 1-2, Cosenza, Davide Migliaccio Editore, 1876-1878 (r.a. Roma, E.R.A., 1973). Sul Tocci vd. *La figura e l'opera di Guglielmo Tocci: dal fondo Cesare De Novellis*, a cura di Elvira Graziani, Cosenza, Pellegrini, 2006. Il ms. del Martire è custodito presso L'Archivio di Stato di Cosenza (ASCS), coll. *Martire* BACAL MB 101. Ms.

<sup>6</sup> UGHELLI, *Italia Sacra...*, IX, cit., coll. 209-211.

non essere stato altrove trasferito, fu nuovamente consecrato da Filesio Cittadini, vescovo di Muro<sup>7</sup>, a 9 di marzo 1569, nuovamente trasferito in altro luogo ove al presente trovisi, fu la terza volta consecrato a 9 maggio 1593 dall'arcivescovo Gianbattista Costanzo<sup>8</sup>, come per istrumento in detto Archivio capitolino<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Su *Philesius Cittadinus* vescovo di Muro (Lucano) (1562-1572) cf. G. VAN GULIK - C. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, 3, Monasterii, Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1910, p. 268 e n. 7. Secondo Francesco Russo, che riprende da Pietro Antonio Frugali, canonico della cattedrale di Cosenza (XVII sec.), la consacrazione dell'altare da parte del Cittadino, è avvenuta non il 9 marzo ma il 9 maggio del 1569: cf. RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., p. 477. Scrive, infatti, il Frugali: «L'Altare Maggiore fu fatto più in giù la prima volta per ordine dell'Illustrissimo Cardinale Ursino arcivescovo di Cosenza, e fu poi conzegrato dal Vescovo di Muro a 9 Maggio 1569, e detto Altare fu conzegrato la prima volta l'anno 1347» (c. 38). Cf. L. INTRIERI, *Dalla «Cronaca» del Frugali al Duemila. Aspetti e momenti religiosi della vita civile e religiosa di Cosenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 47 (L'Intrieri riporta l'intera opera trascritta). Sul cardinale Flavio Orsini (1569-1573), che non dimorò a Cosenza ma amministrò la diocesi attraverso dei vicari ecclesiastici, cf. RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., pp. 476-478; RVC, IV, Roma, Gesualdi, 1978, nr. 21737, 21748, 21811, 22053-22057, 22065, 22067, 22072, 22222, 22392, 22394, 22402, 22409, 22542, 22544, 22545; RVC, V, Roma, Gesualdi, 1979, nr. 22614; VAN GULIK - EUBEL, *Hierarchia Catholica*, 3, cit., p. 200, e n. 9.

<sup>8</sup> Sul vescovo Costanzo (1591-1617) cf. RVC, V, Roma, Gesualdi, 1979, nr. 24220-24221, 24226, 24242, 24255, 24263, 25128, 25258, 25344, 25598, 25948, 26263, 26724, 26899, 27123, 27202, 27655; RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., pp. 487-493; VAN GULIK - EUBEL, *Hierarchia Catholica*, 3, cit., p. 200; A. SAVAGLIO, *Vescovi e magia nella diocesi di Cosenza tra Cinquecento e prima metà del Seicento*, in *Chiesa*,

Possiamo affermare che una coscienza religiosa in Federico II emergeva dalla percezione della sua stessa fede cristiana. Questo carattere devozionale della sua religiosità è altrettanto palese a proposito del dono che egli fece alla Chiesa cosentina della inestimabile croce aurea (figg. 2 - 3), opera delle officine palermitane<sup>10</sup>, come mirabile simbolo di venerazione al Signore, in occasione, appunto, della ricostruzione della cattedrale voluta da Luca di Casamari. «I suoi preziosi smalti – scrive Valentino Pace sul manufatto –, come il suo dispositivo iconografico, dunque la sua risposta alle esigenze devozionali, sono prettamente in linea con la figuratività e con l'*expertise* delle botteghe orafe attive nella Sicilia normanna, dove la

---

*vescovi e Cattedrale di Cosenza dalla Controriforma a fine Seicento*, a cura di V. A. Tucci, Rossini, Vignate, 2022, pp. 49-51.

<sup>9</sup> *Calabria Sacra e Profana di Domenico Martire Cosentino*, Tomo I, Libro II, c. 200r (ASCS, coll. *Martire* BACAL MB 101. Ms.); cf. anche la trascrizione approssimativa del Tocci in *La Calabria Sacra e Profana*, 2, cit., Cosenza, Davide Migliaccio Editore, 1878, pp. 9-10.

<sup>10</sup> Su questo manufatto cf. M. ROTILI, *Arte bizantina in Calabria e Basilicata*, Cava dei Tirreni, Di Mauro Editore, 1980, pp. 185-203; M. P. DI DARIO GUIDA, *Itinerario d'arte dai bizantini agli svevi*, in *Itinerari per la Calabria*, a cura di Maria Pia Di Dario Guida, Roma, Editoriale l'Espresso, 1983, p. 147; EAD., *La stauroteca di Cosenza e la cultura artistica dell'estremo sud nell'età normanno-sveva*, Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1983; F. BURGARELLA, *Dalle origini al Medioevo*, in *Cosenza, Storia, cultura, economia*, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1991, p. 52; P. DE LEO, *La Calabria in età sveva*, in *Federico II e il Mezzogiorno*, atti del convegno internazionale di studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Potenza, Avigliano, Castel Lagopesole, Melfi, 18 - 23 ottobre 1994, a cura di C. D. Fonseca, vol. 1, Roma, De Luca, 1999, p. 386; G. LEONE, *La Stauroteca di Cosenza. Una scheda per un manufatto del Tiraz palermitano del secolo XII*, Pozzuoli, Edizioni Paparo, 2006.

committenza reale sin dall'età ruggeriana aveva sterzato su Bisanzio e sui suoi mosaicisti per proporre persuasive formule d'immagine, di devozione, di potere»<sup>11</sup>.



fig. 2 - Museo Diocesano Cosenza, Stauroteca - a. 1222 (Lato A)

---

<sup>11</sup> V. PACE, *Riflessi di Bisanzio nella Calabria medievale*, in *Calabria Bizantina*, a cura di V. Pace, Roma, De Luca Editore d'Arte, 2003, p. 118.



fig. 3 - Museo Diocesano Cosenza, Stauroteca - a. 1222 (Lato B)

Giustamente il Pace considera questo prezioso oggetto devozionale, al pari del codice purpureo rossanense<sup>12</sup>, quale

---

<sup>12</sup> Numerosa è la letteratura storica sul *Codex Purpureus Rossanensis* che qui rimandiamo ai repertori specializzati, diremo solo che questo prezioso evangelario del VI secolo, probabilmente di provenienza siriana, è scritto su pergamena colorata di porpora, con caratteri d'oro e d'argento e con la rappresentazione di scene della vita di Cristo.

«esponente simbolo della Bizantinità della Calabria» connesso ad essa, come il codice, e tradizionalmente legato all'episodio del dono di Federico II. Il valore stesso dell'oggetto, oltre a testimoniare sul piano figurativo un legame con l'arte bizantina, è anche la prova della certezza storica di questo omaggio alla cattedrale che solo un personaggio di alto rango, come un imperatore, poteva permettersi<sup>13</sup>.

Il già ricordato Luca Campano (1160 / 65 ca. - 1227), entrò giovanissimo nel monastero cistercense di Casamari e lì nel 1183 - 84 conobbe Gioacchino da Fiore (1130 ca. - 1202). Il legame e l'affetto verso costui lo condussero in Calabria dove nel 1192 fu eletto abate della Sambucina e da dove fondò altri monasteri. Su incarico di papa Innocenzo III, nel 1198 insieme a Gioacchino si recò in Sicilia per predicare la crociata. Il 30 marzo 1202 accorse al capezzale dell'amico moribondo. Dopo la morte del «...calavrese abate Giovacchino /di spirito profetico dotato...» (Dante. Pd, XXII, 140), scrisse su di lui una memoria biografica. Nel 1203 divenne arcivescovo di Cosenza dedicandosi, fino alla sua morte, alla ricostruzione della cattedrale, alla riforma liturgica, ai rapporti con i maggiorenti e potenti, nonché alla difesa dei possedimenti della Chiesa cosentina. A Luca di Casamari è attribuita la Platea del XIII secolo. Essa venne completata probabilmente tra il 1290 e il 1319. L'attribuzione a Luca deriva dal fatto che l'arcivescovo aveva fatto redigere due Platee e revisionare, con aggiornamenti un'altra precedente Platea dell'arcivescovo Ruffo (II), (1177-1184)<sup>14</sup>. Da qui una triplice sovrapposizione del nucleo originale, aggiornata con integrazioni nel secolo successivo<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> PACE, *La stauroteca di Cosenza*, in *Calabria Bizantina*, cit., p. 124.

<sup>14</sup> Su questo arcivescovo cf. N. KAMP, *Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien, 2 Apulien und Kalabrien*, (Münstersche Mittelalter-

---

Schriften, 10/1, 2), München, Wilhelm Fink verlag München, 1975. p. 831 e n.10; RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., pp. 358-360. Scrive il Martire a proposito della Platea di Luca di Casamari: «Il primo che la compose fu l'Arcivescovo Ruffo nell'anno 1184, e detto Luca la rifece di marzo 1223, e serbati nell'Archivio di detto Capitolo, e io ho veduta e letta in pergamena di fogli 48, dove in descritta prebende 17, e un'altra fu poi aggiunta dall'arcivescovo Pietro Boccapanola. Hebbi [sic] in pensiero, in tempo che io mi ritro/c. 200v/vava Decano di quel Capitolo, di rinnovarla, e già l'abbozzai, e poi fu intermessa per le liti mosse contro detto Capitolo, con che lasciai d'esser Decano». Cf. *Calabria Sacra e Profana*, cit., Tomo I, Libro II, cc. 200r - 200v (ASCS, coll. *Martire* BACAL MB 101. Ms.); *La Calabria Sacra e Profana*, cit. 2, p. 10. Il sacerdote di Pedace afferma, dunque, che Boccapanola fece aggiungere un'altra Platea che il decano «ebbe in pensiero di rinnovarla», ma i continui contrasti, mai sopiti, con l'arcivescovo di Napoli e con il Capitolo cosentino, lo spinsero a rinunciare alla carica di Decano e a ritornare a Roma. Su Pietro Boccapanola (O.F.M.) (1298-1319), cf. RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., 412-416; *RVC*, 1, Roma, Gesualdi editore, 1974, cit., nr. 1087, 1096, 1211, 1373, 1374, 1377, 1378, 1379, 1524, 1526, 2536, 2538, 2558, 2564, 2591, 2599, 2601, 2602, 2603 (per errore 2630), 2620, 2621, 2622, 3273, 5544, 7017; n. 7632, 7636, *ivi*, 2, Roma, Gesualdi Editore, 1975; C. EUBEL, *Hierarchia Catholica medii Aevi*, 1, Monasterii, Sumptibus et typis librariae Regensbergianae, 1913, p. 220.

<sup>15</sup> Sulla Platea di Luca si rimanda a: A. M. ADORISIO, *Il "Liber usuum Ecclesiae Cusentinae" di Luca di Casamari arcivescovo di Cosenza*, (Codice Sant'Isidoro 1/12 Introduzione e edizione), Prefazione di Claudio Leonardi, Casamari, Edizioni Casamari, 2000; *La Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuozzo, Centro Europeo di Studi Normanni, Avellino, Elio Sellino Editore, 2007; E. CUOZZO, *Regime delle terre e struttura dei rapporti socio-economici nella Calabria in età sveva. Il caso della Signoria fondiaria dell'arcivescovo Luca di Cosenza (1203-1227)*, Atti del X Congresso storico calabrese (Cosenza 9-11 dicembre 2004), Castrovillari, AGM, 2009, pp. 65-72; E. CUOZZO - R. ALAGGIO, *Luca Campano, Arcivescovo di Cosenza*, in *Studi in margine all'edizione della*

La centralità della Chiesa cosentina nel Mezzogiorno d'Italia, retta magistralmente da un arcivescovo cistercense sostenuto da Innocenzo III e da Onorio III, e benaccetto dall'imperatore, costituisce, dunque, una evidente dimostrazione delle importanti relazioni diplomatiche e della vita pastorale primaria che essa ebbe nel contesto meridionale. D'altra parte, l'alta reputazione che il sovrano svevo nutriva nei confronti di Luca, la si evince anche dalle formule quali *domini regis familiaris* o *imperatoris*

---

*Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. CUOZZO - J. M. MARTIN, Centro Europeo di Studi Normanni, Avellino, Elio Sellino Editore, 2009, pp. 11-25; J. M. MARTIN, *La Platea dell'arcivescovo Luca di Cosenza: regime della terra e struttura dei rapporti socio-economici in Calabria in età normanno-sveva*, in Atti del X Congresso storico calabrese (Cosenza 9-11 dicembre 2004), Castrovillari, AGM, 2009, pp. 49-64; A. MICELI DI SERRADILEO, *Nobili e feudatari nel distretto di Cosenza al tempo di Federico II*, in *Studi in margine all'edizione della Platea di Luca arcivescovo di Cosenza*, cit., pp. 243-255. Su Luca di Casamari, oltre a quanto citato negli studi qui elencati, cf. KAMP, *Kirche und Monarchie*, cit., pp. 833-839; P. DE LEO, *Certosini e Cisterciensi nel Regno di Sicilia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993, pp. 152, 153, 155, 165-168, 171-177, 180, 205; *I cisterciensi nel Mezzogiorno medioevale*. atti del Convegno internazionale di studio in occasione del IX centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux (Martano-Latiano-Lecce, 25-27 febbraio 1991), Galatina, Congedo, 1994, *passim*; RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., pp. 366-382; *RVC*, 1, cit., nr. 432, 450, 462 (n. 13), 475, 476, 477, 495, 501, 509, 514, 526, 531, 533, 536, 538, 546, 549, 556, 564, 571, 572, 575, 585, 598, 601, 603, 605, 616, 619, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 633, 645, 646, 649, 661, 662, 665, 673, 674, 677, 680, 681, 689, 693, 696, 739; EUBEL, *Hierarchia Catholica medii Aevi*, 1, cit., p. 220; F. PANARELLI, *Luca*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), 66 (2006), con *Bibliografia* di riferimento; A. VACCARO, *Processi migratori, territorialità e pluralità di apporti nell'area del Pollino* (secc. X-XVI), in «Studi sull'Oriente cristiano», 25/2 (2021), p. 244 e n. 47.

*familiaris* a lui attribuite in due copie di documenti del monastero di Fontelaurato, espressioni riservate ai dignitari vicini al re<sup>16</sup>. Come si è visto, il ruolo strategico della Chiesa cosentina è, altresì, confermato dalla presenza, nel rito solenne di dedicazione e consacrazione della cattedrale<sup>17</sup>, del Legato apostolico Nicola da Chiaromonte, vescovo della sede suburbicaria di *Tusculum* (Frascati) (1219-1227), che sicuramente aveva conosciuto Luca a Casamari<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> KAMP, *Kirche und Monarchie*, cit., p. 839; ADORISIO, *Il "Liber usuum Ecclesiae Cusentinae"*, cit., p. 30.

<sup>17</sup> Così leggiamo nella formula solenne di consacrazione: «[...] dedicavimus ecclesiam et consecravimus manibus nostris altare maius ad honorem dei et beatissime dei genitricis semperque Virginis Marie, in quo recondidimus reliquias istas: de ligno dominice crucis; de vestimento eiusdem beatissime Virginis / Marie; de sepulchro eius; de corpore beate Anne matris ipsius; de sepulchro et de presepio domini sanctorum Innocentium, Simonis, Iusti; de manna / et veste sancti Ioannis evangeliste; de baculo sancti Pauli apostoli, Marci et Luce evangelistarum, Stephani prothomartyris, Dionisii Ariopagite, / Sisti pape et martyris, Stephani pape et martiris, Cornelii pape et martyris, Blasii episcopi et martyris, Laurentii Levite et martyris, Anastasii monachi et martyris, / Prisci martyris, Silve[stri] pape, Damasi pape, Martini episcopi et confessoris, [Nico]lai episcopi et confessoris, Ylarii episcopi et confessoris, Basilio episcopi et confessoris, Malachie episcopi et confessoris, Marie Magdalene, Tecele, Sabine, Agate, Lucie et Euphemie virginum et martyrum, et mulieris Samaritane / cum qua locutus est Christus.»; vd. doc. 1 in appendice, e fig. 1; cf. anche UGHELLI, *Italia Sacra*, cit., col. 210; HULLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, II, cit., p. 229.

<sup>18</sup> KAMP, *Kirche und Monarchie*, cit., p. 839. ADORISIO, *Il "Liber usuum Ecclesiae Cusentinae"*, cit., p. 31; CUOZZO - ALAGGIO, *Luca Campano, Arcivescovo di Cosenza*, cit., p. 24; EGIDI, *Regesto delle pergamene*, cit., p. 11; RVC, 1, cit., nr. 667. Su Niccolò di Chiaromonte cf. P. SILANOS, *Niccolò Chiaromonte*, in *DBI*, 78 (2013) con *Bibliografia* di riferimento.

*L'amato Regnum Siciliae al centro di un sistema giuridico moderno*

Federico II di Svevia, mecenate e abile detentore del potere politico, fu anche un provvido esempio della civiltà giuridica medievale, distinto dai suoi predecessori normanni e posto al centro di un sistema governativo moderno di monarchia feudale, apprezzato e solido, più efficiente e adeguato di quello del nonno materno Ruggero II, re di Sicilia<sup>19</sup>. Rinnovatore di ciò che rimaneva della tradizione normanna, gli interventi legislativi dello Svevo, concorsero a mettere in luce le caratteristiche manifestazioni del proprio pensiero politico e l'organizzazione istituzionale del regno. Tutto ciò contribuì a precisare l'immagine di un periodo storico ancora considerato pronò all'idea del concetto medievale della sovranità imperiale, ma senz'altro mirabile per le più accettabili condizioni di vita pervenute più o meno alla loro maturazione. Durante la sua minore età, intrighi dinastici e lotte di potere contro la podestà temporale del re-fanciullo sotto la tutela di Innocenzo III, segnarono in numerose occasioni le vicende legate al regno del sud, quando la struttura amministrativa dello Stato normanno-svevo cominciò a vacillare, dando origine a una serie di minacce da parte di baroni e altri 'avvoltoi' del regno, spesso in lotta tra

---

<sup>19</sup> Cf. D. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Bari, Laterza, 2001, p. 17. Numerosa è la letteratura storica su Federico II di Svevia. Per un primo approccio bibliografico sulla vita dell'Imperatore svevo, oltre alle fonti e alla bibliografia qui citate, si rimanda a C. A. WILLEMSSEN, *Bibliografia Federiciana. Fonti e letteratura storica su Federico II e gli ultimi Svevi*, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1982; A. VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio, nonché principi di solidarietà nel "Liber Constitutionum Regni Siciliae" (1231) di Federico II*, in «Aïônos», 22 (2018-2019), pp. 145-186, e n. 1.

di loro, detentori di un efficace e a volte incontrastato potere territoriale. Toccò al giovane Federico di ristabilire la sovranità imperiale e difendere lo Stato contro i suoi avversari, ricostruendolo energicamente sul piano legislativo al ritorno dalla Germania, con una serie di primi provvedimenti (vd. le Costituzioni di Capua del 1220 e le Assise di Messina del 1221). Tutto ciò, probabilmente, per ristabilire l'autorità regia nel *Regnum*, facendo osservare l'ordinamento giuridico antecedente, in ordine alle esigenze del presente<sup>20</sup>, ma anche con l'emanazione di nuove leggi che poi raggiunsero l'apice nel 1231 con le Costituzioni di Melfi, conosciute con il nome di *Liber Augustalis*.

Poiché il Regno di Sicilia – proclamava Federico nel libro primo delle Costituzioni –, eredità preziosa della nostra maestà, soprattutto a causa della debolezza dovuta alla nostra giovane età e della nostra assenza, è stato per il passato e fino a ora rubato da conflitti [...], vogliamo quindi che queste leggi che recano il nostro nome, abbiano vigore solo nel nostro Regno di Sicilia e, eliminate nel detto Regno le leggi e le consuetudini antiche a esse contrarie, prescriviamo che in futuro siano inviolabilmente osservate da tutti: vogliamo che in esse siano trasfuse tutte le leggi dei re di Sicilia e nostre – che decretiamo siano conservate – in modo che le norme che non sono contenute nel corpo di queste nostre costituzioni, non possano esercitare alcuna forza, né autorità nei giudizi o fuori dei giudizi<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, cit., p. 189.

<sup>21</sup> Cf. *Liber Constitutionum*, traduzione di Ortensio Zecchino, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, vol. III, Opere di Federico II. Indici dei volumi alfabetici, Roma, Treccani, 2008, p. 151. «Cum igitur regnum Sicilie, nostre

Riprendo qui questo tema da me affrontato recentemente<sup>22</sup>, ma con nuovi elementi di riflessione sul carattere strategico, sulla religiosità e sul controllo sociale che distinsero il pensiero e l'attività dell'Imperatore in tutta la sua completa maturità, quale sovrano feudale in Germania e despota in Sicilia.

---

majestatis hereditas pretiosa, plerumque propter imbecillitatem etatis nostre, nostre majestatis hereditas pretiosa, plerumque etiam propter absentiam nostram, preteritarum perturbationum incuribus extiterit hactenus laccessitum; dignum fore decrevimus ipsius quieti atque justitie summo opere providere, quod ad nostre serenitatis obsequia, resistantibus aliquibus etiam qui non de ovili regno prefati nec de nostro erant, promptum semper invenimus et devotum»: cf. HULLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, I, Parisiis 1854, cit., p. 4 (pp. complessive 1-263); cf. W. STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. Für das Königreich Sizilien*, Herausgegeben von Wolfgang Stürner, in M.G.H., *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II, Suppl., Hannoverae 1996, pp. 147-148 (pp. complessive I-VIII, 1-525). Come spiegherò più avanti, per questioni di praticità mi avvalgo qui della traduzione italiana del codice federiciano, curata da Ortensio Zecchino. Nel riportare alcuni brani delle Costituzioni melfitane, ho utilizzato - come vuole la norma - delle parentesi quadre [...] all'inizio o alla fine del testo, oppure nel corpo dello stesso, che stanno a indicare che, per motivi di spazio, si è riportata solo una parte del passo preso in considerazione.

Per il testo latino, di cui in nota riporterò qualche brano, si rimanda alla versione già citata di Jean Louis Alphonse Huillard Bréholles (1817-1871), *Historia diplomatica Friderici Secundi*, e a quella più aggiornata con alcune varianti a cura di Wolfgang Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, che sono esempi di rilevanza essenziale nel panorama storiografico federiciano.

<sup>22</sup> Cf. VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., pp. 145-186; ID., *Considerazioni sul Liber Augustalis o Costituzioni di Melfi di Federico II di Svevia*, in *Federico II. Un sovrano illuminato*, a cura di E. De Rose, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2022, pp. 11-32.

È proprio dal meccanismo delle suddette fonti giuridiche che voglio partire, poiché esso inglobava sì un potere amministrativo e fiscale per il funzionamento del regno, ma anche quella forma di governo secondo cui leggi, regole e principi legali oltre che morali, normavano la religiosità sia colta che popolare, senza interferire più di tanto, almeno apparentemente, su questioni religiose attese solo al ruolo della Chiesa e del Pontefice. Si trattava di una sorta di controllo esercitato dal sovrano in sostituzione o al di sopra dell'autorità del clero nella vita politica e sociale. D'altronde, erano proprio le necessità burocratiche che spinsero Federico a estromettere volutamente dall'amministrazione dello Stato il clero, per un Regno gestito sempre più da intellettuali laici, come Pier delle Vigne e Taddeo di Sessa<sup>23</sup>, sui quali si dirà più avanti.

*Che nessun prelado, conte o barone rivesta l'ufficio di giustiziere. Idem.* Vogliamo che da nessuno vengano usurpate, – riporta il testo –, con illecite presunzioni, le prerogative che competono notoriamente alla speciale dignità e al mero impero della nostra altezza. Pertanto con questa disposizione della nostra pia maestà che sarà valida in perpetuo, proibiamo con fermezza ai prelati delle chiese, ai conti, ai baroni, ai *milites* e alle *universitates* di aver l'ardire di esercitare nelle loro terre l'ufficio di giustiziere, né di

---

<sup>23</sup> S. TRAMONTANA, *La monarchia normanno-sveva*, in *Storia d'Italia. Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino, Utet, 1983, pp. 672-673. Cf. anche KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, cit., pp. 272 e segg. (Pier delle Vigne); 268, 310, 359, 361, 468, 474, 539, 579, 582, 587, 658, 670, 691 (Taddeo da Sessa).

demandarlo ad alcuno, ma si servano dei maestri giustizieri nominati dalla nostra eccellenza. (*Const.* 1, XLIX)<sup>24</sup>.

L'esercizio della sovranità regia attraverso i mandati ai tribunali, alle istruzioni per i funzionari regi, centrali e periferici, per i rilevamenti fiscali, alle imposizioni ai feudatari del regno, e quant'altro, sono un approccio più che evidente alla storia delle idee politiche adottate dallo Svevo, tese ad abbattere ugualmente le autonomie cittadine<sup>25</sup>. Tutto ciò mette a fuoco alcune grandi questioni che coinvolsero la società del tempo e, di conseguenza, una chiara volontà imperiale di controllo della stessa comunità segnatamente cristiana e non solo. Pressioni, tassazioni, sanzioni, ma anche incentivi e assistenza ai più fragili, assicuravano il rispetto dei modelli comportamentali finalizzati all'osservanza delle regole e di quei fenomeni normativi che interessavano il diritto, la religione, l'etica, la famiglia, i beni comuni ecc. Di importanza fondamentale, come diremo più avanti, era anche l'assegnazione di avvocati a minori e a coloro che non potevano permetterseli.

Il complesso di mezzi e modalità degli interventi legislativi, soprattutto coercitivi a fronte del pericolo di una disgregazione del potere centrale, nonché il concetto romano-giustiniano di riaffermare la natura divina del sovrano, rappresentarono nel *Liber Constitutionum* la documentazione più probante di queste affermazioni, e la rilevanza dello stretto rapporto tra *princeps* e *lex*. L'annuncio di quei diritti regali secondo il concetto giustiniano, sono enfatizzati nella legislazione fridericiana laddove già dall'intestazione del primo libro delle Costituzioni lo Svevo si proclamava: «*Imperator Fredericus II, Romanorum*

---

<sup>24</sup> *Liber Constitutionum*, traduzione di Ortensio Zecchino, cit., pp. 161-162.

<sup>25</sup> VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 145.

*L'efficienza di un Regno: giustizia, controllo sociale e religiosità in Federico II di Svevia (1194-1250)*

*Caesar semper Augustus, Italicus, Siculus, Hierosolymitanus, Arelatensis, Felix Victor ac Triumphator*» – Federico II Imperatore dei Romani, Cesare sempre Augusto, Italico, Siciliano, Gerosolimitano, Arleatense, felice vincitore e trionfatore<sup>26</sup>. «Anche il proemio non meno solenne che spiegava l'origine del potere dei sovrani e dei giuristi – scrive Ernst Kantorowicz (1895-1963), uno degli storici più affermati del '900 sul diritto e sulle istituzioni medievali –, e offriva l'opera al Dio dello Stato, e le prime leggi contro gli eretici e in protezione della Chiesa, corrispondono perfettamente al *corpus iuris* di Giustiniano»<sup>27</sup>. «Ora è peculiare di Federico II – continua lo storico polacco –, aver considerato lo stato come fine a se stesso, attribuendogli una virtù divina non inferiore a quella della chiesa. Nell'introduzione al suo corpo di leggi, come più tardi in diplomi di nomina dei governatori, lo Staufen narra la storia della creazione. Nei primi paragrafi segue sostanzialmente le credenze del suo tempo, per venire poi all'episodio della caduta. Nello stadio dell'innocenza e dell'immortalità, quando vigeva il diritto naturale e l'uomo godeva di assoluta libertà, nell'età d'oro del paradiso dunque, non v'era stato bisogno né di re né di stati: soltanto il primo peccato aveva costretto l'uomo originariamente libero al giogo della servitù»<sup>28</sup>.

Pertanto, l'ideazione cristiana dell'Impero, le manifestazioni solenni di fede in qualità di imperatore romano d'Occidente, suscitarono vive preoccupazioni nella Curia romana, tesa a difendere il suo Primato e le proprie rendite, poiché fornivano al

---

<sup>26</sup> Cf. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, I, cit., p. 2; *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 151; E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, Milano, Garzanti, 2017, p. 208.

<sup>27</sup> *Ivi*, pp. 208-209.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 213.

sovrano la motivazione di estendere i diritti regali *in ossequio a Gesù Cristo*.

[...] Così noi – recita il testo del *Proemio* –, che unicamente la mano destra della Divina Potenza ha elevato agli alti fastigi dell’Impero romano e degli altri regni, oltre ogni umana speranza, volendo restituire al Dio vivente raddoppiati i talenti affidatici, in ossequio a Gesù Cristo, dal quale abbiamo ricevuto tutto ciò che abbiamo, coltivando la giustizia ed esercitando il potere di fare le leggi, vogliamo offrire il frutto delle nostre labbra, innanzitutto provvedendo alla parte dei nostri domini che, allo stato, si distingue per aver più bisogno delle nostre cure nel campo della giustizia<sup>29</sup>.

L’imperatore, nonostante i continui rimproveri dei pontefici, si considerò un cristiano ligio ai precetti della Chiesa, spesso salvaguardandone tatticamente i legittimi interessi economici. Inoltre, non mise mai in dubbio il ruolo istituzionale e religioso del Papa in quanto successore di Pietro, e mantenne anche stretti legami con i cistercensi, attento soprattutto a quelle manifestazioni di fede associate alla preghiera, come avvenne in occasione del capitolo generale dell’Ordine nel 1215.

---

<sup>29</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 151. «Nos itaque quos ad imperii Romani fastigia et aliorum regnorum insignia sola divine potentie dextra preter spem hominum sublimavit, volentes duplicata talenta nobis credita reddere Deo vivo, in reverentiam Jesu Christi, a quo cuncta suscepimus que habemus, colendo justitiam et jura condendo mactare disponimus vitulum labiorum; ei parti nostrorum regiminum primitus providentes que in presentiarum provisione nostra circa justitiam magis dignoscitur indigere»: cf. HULLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, I, cit., p. 4; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 147.

Ricordiamo che nel 1220, Federico fu accusato da Onorio III di aver abbandonato la promessa di una crociata, alla cui guida egli avrebbe acquisito un notevole prestigio, e di non voler tenere separati il *Regnum Siciliae* dall'impero. Sembra poi che avesse a tutela della sua integrità fisica addirittura un 'guardaspalle' mussulmano, comportamento poco edificante per un sovrano cattolico<sup>30</sup>.

Secondo David Abulafia, che di certo non sempre esalta la figura dello Svevo, pur essendo frequenti i rapporti di quest'ultimo con gli arabi, come quelli intercorsi tra gli ambasciatori inviati dal sultano al-Malik al-Kāmil (1179-1238), e gli accordi di pace con quest'ultimo (vd. il trattato di Giaffa 1229)<sup>31</sup>, nonché gli scambi epistolari con qualche dotto mussulmano, sembrerebbe che in Palestina lo Staufen venne a contatto solo con arabi, dai quali «apprese in sostanza l'arte di accecare i falchi cucendo loro le palpebre. Né Federico era particolarmente sensibile ai versi composti a sua lode in arabo da adulatori siciliani, maltesi e nordafricani»<sup>32</sup>. Altrettanto si può dire sui contatti che l'imperatore ebbe con il mondo della cultura greca; pochi greci furono a corte, né egli mostrò un vivo interesse per la tradizione religiosa bizantina calabrese (Rossano), o della Sicilia orientale, nonostante le Costituzioni di Melfi furono tradotte anche in greco<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale*, cit., p. 20; ID., *Federico II. Un imperatore medievale*, cit., pp. 125-126, 212.

<sup>31</sup> Su questo tema cf. F. DELLE DONNE, *Federico II e la crociata della pace*, Roma, Carocci, 2022.

<sup>32</sup> ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, cit., p. 212.

<sup>33</sup> *Ibidem*. Per la versione greca: Parigi, *Bibliothèque Nationale*, ms. *Graec.* 1392 (II metà del XIII sec.); Città del Vaticano, *Biblioteca Apostolica Vaticana*, *Barb. Graec.* 151 (già *Barb.* 147, sec. XIII). Cf. O. ZECCHINO,

Si deve, comunque, riconoscere che, in linea di principio, il regno di Federico II, protrattosi dal 1198 al 1250, fu segnato da periodi di crescita duraturi, con un programma imponente, sia fiscale che politico-amministrativo, ma anche di ampliamento dei presidi fortificati e di costruzione di nuovi<sup>34</sup>.

Infatti, il legame profondo con il regno e la Sicilia, «la sua terra promessa e i siciliani, il popolo eletto e suo fra tutti»<sup>35</sup>, per usare un'espressione di Ernst Kantorowicz, si concretizzò fino alla fine dei suoi giorni, rispetto all'attività rivolta all'Italia e alla Germania.

Palermo divenne, così, centro di cultura, sede di studiosi e letterati accolti da tutta Europa<sup>36</sup>. Lo stesso imperatore si dedicò

*Liber Constitutionum*, in *Federiciana* (2005). Il testo settecentesco del Carcani (1786), presenta, accanto al latino, la versione greca. Cf. *Carcani, Cajetanus, Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II. Imperatore per Petrum de Vinea Capuanum praetorio praefectum et cancellarium concinnatae*, Neapoli, Ex Regia Typographia, 1786.

<sup>34</sup> Cf. E. STHAMER, *L'amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sotto Federico II e Carlo I d'Angiò*, Bari, Adda, 1995.

<sup>35</sup> KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, cit., 2017, p. 206.

<sup>36</sup> Cf. E. CUOZZO - J. M. MARTIN, *Federico II. Le tre capitali del regno di Sicilia: Palermo, Foggia, Napoli*, Napoli, Procaccini, 1995; *Federico II e le nuove culture*. Atti del XXXI convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1994), Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1995; F. DELLE DONNE, *Diversità e novità, rispetto e pregiudizio: la multiculturalità nell'età di Federico II di Svevia*, in *Multiculturalismo. Modelli e forme del pluralismo culturale in Europa*, a cura di C.V. Di Giovine, Potenza, Paolo Laurita, 2010, pp. 103-137; F. PANARELLI, *Riflessioni sulle "capitali" di Federico II*, in «Nuova rivista storica», 98 (2104), pp. 1041-1056; *Arte di cacciare. Federico II di Svevia, De arte venandi cum avibus*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Prefazione di Ortensio Zecchino, Bari, Laterza, 2005; G. OROFINO, *Di padre in figlio. Federico II, Manfredi e l'illustrazione del De Arte venandi cum avibus*, in

all'apprendimento della filosofia, dell'astrologia, della geografia, delle scienze e delle arti, comprese quelle venatorie<sup>37</sup>. Tra gli atti legislativi e amministrativi più importanti possiamo inserire a pieno titolo la fondazione di uno *Studium generale* a Napoli il 5 giugno 1224<sup>38</sup>, per preparare funzionari in grado di guidare le strutture amministrative del regno. La cultura era considerata uno dei tanti strumenti di governo, e il latino rimaneva la lingua del potere, dei dotti e della Chiesa, poiché «in Regnum nostrum – scrive il cronista Riccardo di S. Germano (ca. 1170-1243) – desideramus multos prudentes et providos fieri per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum, qui facti disertis per studium, et observationem iuris iusto Deo

---

*Tempi e forme dell'arte*, a cura di L. Derosa - C. Gelao, Miscellanea di studi offerti a Pina Belli d'Elia, Foggia, C. Grenzi Editore, 2011, pp. 128-149.

<sup>37</sup> R. MORGHEN, *L'età degli svevi in Italia*, Milano, Palumbo, 1974, pp. 55-56. Cf. anche *Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno - svevo*. Atti delle 12e Giornate Normanno - sveve, a cura di G. Musca, Bari, Edizioni Dedalo, 1997.

<sup>38</sup> A tal proposito cf. RICCARDO DI S. GERMANO, *Chronica*, a cura di C. A. Garufi, in *Rerum Italicarum Scriptores (Ris<sup>2</sup>)* VII, 2, 1937, (rist. an. Torino 1966), pp. 113-116; E. BESTA, *Il primo secolo della scuola giuridica napoletana*, in «Nuovi studi medievali», 3 (1926-1927), pp. 7-28; G. ARNALDI, *Fondazione e rifondazione dello Studio di Napoli in età sveva*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*, Pistoia, Centro Italiano di Studi, di Storia ed Arte, 1982, pp. 81-105; F. DELLE DONNE, *La fondazione dello Studium di Napoli, Note sulle circolari del 1224 e del 1234*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n.s. 42 (1993), pp. 179-197; ID., *Struttura e organizzazione dello Studio di Napoli nel Trecento*, in *L'università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all'Europa*, a cura di B. Pio - R. Parmeggiani, Bologna, Clueb, 2016, pp. 205-214.

serviant cui serviunt omnia, et nobis placeant per cultum iustitie, cuius preceptis precipimus omnibus obedire»<sup>39</sup>.

Per l'imperatore, quindi, il posto d'onore tra le scienze spettava senz'altro al diritto, strumento per servire Dio, ma anche per assicurare virtù individuali, amicizie e denaro<sup>40</sup>. Insomma, alla base del funzionamento dello Stato fridericiano ci sono le raccolte normative configurate nelle Costituzioni melfitane, ovviamente anche in quelle successive (*Novae Constitutiones* di cui si dirà dopo). Seppure ricollegandosi per molti aspetti alle Assise di Ariano emanate in età normanna<sup>41</sup>, il codice siciliano ci permette di entrare nella storia di una società ricostruendone gli elementi più interessanti non solo sul piano economico ma anche sui comportamenti sociali, sulle eresie, sulle informazioni culturali, sul mondo naturalistico, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla medicina e utilizzo dei farmaci, sull'attività venatoria e quant'altro. È pur vero che il *Liber*, nonostante abbia fornito una base alla legislazione angioina e aragonese, contiene in sé alcune contraddizioni sulle

---

<sup>39</sup> RICCARDO DI S. GERMANO, *Chronica*, cit., p. 113; VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 148. Per uno sguardo generale su Riccardo di San Germano cf. L. CAPO, *Riccardo da S. Germano*, in *DBI*, 87 (2016), con *Fonti e bibliografia* di riferimento.

<sup>40</sup> F. VIOLANTE, *Federico II e la fondazione dello Studium napoletano*, in «Quaderni medievali», 54 (2002), p. 22.

<sup>41</sup> Cf. O. ZECCHINO, *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, Napoli, Jovene, 1980; *Le Assise di Ariano. Testo critico, traduzione e note* a cura di O. Zecchino, Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1984, pp. 22-106; *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di O. Zecchino, Bari - Roma, Laterza, 1996; O. ZECCHINO, *L'origine del diritto in Federico II. Storia di un intrigo filologico*, Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, serie IX, vol. 30/2, Scienze e Lettere Editore commerciale, Roma 2012.

norme che regolamentavano la vita quotidiana, oltre che aspetti politico-giuridici ambivalenti. A tal proposito ricorda giustamente Paolo Grossi che, secondo Federico, «il principio incombente è quello di un monarca che è ancora il grande giustiziere e il cui compito primario è “universis et singulis, prompto zelo, justitiam ministrare”»<sup>42</sup>. Questa visione di servire la giustizia, prontamente e con zelo, per tutti e per ciascuno, appare quindi ancora legata a una antica concezione imperiale gerarchica, essenzialmente medievale, che si associa alla persistente idea di un regno gestito come proprietà del re.

#### *La delicata posizione dei giureconsulti regi*

Il vero punto discutibile dell'ordinamento legislativo di Federico II consiste proprio in quella evidente incoerenza tra lo spirito delle leggi dotate di un forte senso sociale e morale del dovere, secondo il ricorrente principio della superiorità assoluta del re nei confronti dei sudditi, e le reali condizioni di vita quotidiana, sempre più vessate dal fisco e da funzionari controllati e responsabili delle loro azioni o errori. Ciò spiegherebbe in parte – annota Salvatore Tramontana – il venir meno in qualche circostanza da parte dei funzionari a quei compiti gravosi e vessatori nei confronti del popolo, e dunque il sospetto di tradimento da parte del sovrano. Fu il caso di scrittori e politici come Pier delle Vigne, accecato e imprigionato, o del poeta originario di Messina Ruggero de Amicis, con grandi feudi in Calabria, giustiziere della Sicilia occidentale, coinvolto nel 1246 nella congiura manovrata da Innocenzo IV<sup>43</sup>; oppure di Giacomo de Morra, capitano generale

---

<sup>42</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 2010, pp. 134-135.

<sup>43</sup> Cf. J. GÖBBELS, *De Amicis, Ruggero*, in *DBI*, 33 (1987), con *Fonti e bibliografia* di riferimento.

del ducato di Spoleto dal 1240 al 1242 e vicario generale delle Marche nel 1244, anch'egli cospiratore nel 1246 contro lo Svevo (congiura di Capaccio), insieme ai fratelli Goffredo e Ruggero<sup>44</sup>; e ancora di Andrea Cicala, comandante militare addetto all'amministrazione e restauro del sistema difensivo ereditato dai normanni<sup>45</sup>, e di tanti altri<sup>46</sup>.

Tuttavia la monarchia configurata dallo Svevo, guidata da un governo moderno, fu il primo esempio di un'organizzazione statale unitaria basata su solide fondamenta, emulato fino ai possessi definitivi dei domini spagnoli in Italia (*Pace di Cateau-Cambrèsis* 1559). Pertanto, le Costituzioni melfitane possono considerarsi la forza, la coscienza, l'attestazione di uno stato unico concepito come modello per l'intera Europa, esempio primario di regolamentazione legislativa per i secoli successivi:

[...] affinché sia specchio di paragone – leggiamo nelle Costituzioni – per tutti quelli che lo ammirano, invidia dei principi, modello per i regni. Poiché la giustizia rafforza la convivenza pacifica dei popoli e l'ordine la decora, abbiamo previsto – dichiara con enfasi Federico II – che sarebbe stato logico regolare la giustizia comandando di somministrarla copiosamente ai sudditi del nostro Regno, affinché l'ordine

---

<sup>44</sup> Giacomo di Morra era figlio di Enrico di Morra, *Curie magister iustitarius*, che godeva di un'ampia fiducia da parte di Federico. Lo dimostrano gli importanti incarichi che ebbe. Su quest'ultimo cf. S. FODALE, *Morra, Enrico de*, in *DBI*, 77 (2012), con *Fonti e bibliografia* di riferimento.

<sup>45</sup> Sembra che il Cicala sia stato convinto dagli altri congiurati a partecipare alla ribellione del 1246 contro Federico e che abbia permesso loro di rifugiarsi nel castello di Capaccio, essendo lui amministratore dei castelli. Cf. N. KAMP, *Cicala, Andrea di*, in *DBI*, 25 (1981), con *Fonti e bibliografia* di riferimento.

<sup>46</sup> TRAMONTANA, *La monarchia normanno-sveva*, cit., pp. 676-677.

non meno della ricchezza annunci il sacro e provvido proposito della nostra volontà. (*Const.* 1, XCV.1)<sup>47</sup>.

Al sovrano competeva la sacralità del potere assoluto per un forte rilancio dell'impero, e un'attività legislativa che raggiunse l'apice nelle Costituzioni. Sottolineando l'importanza che ebbero tali leggi in quel tempo e l'eredità lasciata in tutta Europa, e riprendendo le parole di Paolo Delogu, non vi è dubbio che «nella versione tardomedievale, il potere politico istituzionale si presenta come un apparato autonomo nel corpo della società; legislazione, giurisdizione, burocrazia, sono tutte nelle mani dell'imperatore da cui discende ogni funzione statale, mentre i cittadini sono costretti nella posizione di sudditi senza capacità di interferire con la gestione del potere»<sup>48</sup>.

Tra i giureconsulti – e qui ne indichiamo solo alcuni – che ebbero un ruolo rilevante nella compilazione delle leggi melfitane, citiamo Giacomo amalfitano, più conosciuto come Giacomo da Capua (anni ottanta del XII secolo - ?), arcivescovo di Capua, e il già ricordato Pier delle Vigne (1190ca.-1249). Il primo fu presente a Melfi per la stesura delle *Constitutiones*, secondo quanto apprendiamo da una lettera di Gregorio IX con

---

<sup>47</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 173; VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 149. «[...] ut sit admirantibus omnibus similitudinis speculum, invidia principum, et norma regnorum; et cum statum pacificum populorum justicia roboret, id ordinarium fore providimus ordinare justiciam, quam copiose mandavimus regni nostri fidelibus ministrari; ut non minus ordo quam copia sacrum et providum voluntatis nostre propositum preconizet»: cf. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, I, cit., pp. 186-187; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 276.

<sup>48</sup> P. DELOGU, *Introduzione alla storia medievale*, Bologna, il Mulino, 2014, p. 90.

la quale diffidava l'arcivescovo di partecipare personalmente al testo delle leggi. «Guai al mondo per gli scandali – tuonava il papa – ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo» (Mt 18,7)<sup>49</sup>. Il secondo, logoteta e protonotario imperiale tra i più eccelsi maestri dell'*ars dictandi*, è menzionato direttamente nell'epilogo delle *Constitutiones*: «[...] *quas per magistrum Petrum de Vineis Capuanum, Magnae Curiae nostrae iudicem et fidelem nostrum mandavimus compilari*»<sup>50</sup>. Per entrambi risulta difficile stabilire in che misura abbiano contribuito alla composizione delle leggi<sup>51</sup>.

Ricoprirono, altresì, incarichi importanti per la stesura del *Liber*, il menzionato Taddeo da Sessa (tra il 1190/1200-1248) e Roffredo da Benevento (1170-1243).

Taddeo fu sempre al fianco di Pier delle Vigne, fra i dirigenti della struttura politica della Cancelleria proprio nei contrasti tra Federico II e i pontefici. Come fosse vicino al sovrano negli affari di Stato lo capiamo, per esempio, da una lettera del 1236 spedita dall'imperatore ai suoi sostenitori in Lombardia, nella cui missiva sono indicati *Petrus de Vineis* e *Tadeus de Suesa* quali *judices Magnae Curiae*<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> O. ZECCHINO, 'Liber Constitutionum', in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, vol. II (I-Z), Roma, Treccani, 2006, p. 159. Cf. anche KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, cit. p. 240.

<sup>50</sup> ZECCHINO, 'Liber Constitutionum', cit., p. 202. Vista l'ampia bibliografia su questo personaggio, ci limitiamo qui a indicare solo la nota biografica curata da H. M. SCHALLER, *Della Vigna, Pietro*, in *DBI*, 37 (1989), con *Fonti e bibliografia* di riferimento.

<sup>51</sup> ZECCHINO, 'Liber Constitutionum', cit., pp. 151, 158-164; F. DELLE DONNE, *Giacomo (Iacobus)*, in *DBI*, 54 (2000), con *bibliografia* di riferimento, pp. 195-199.

<sup>52</sup> T. DE ANGELIS, *Taddeo da Sessa*, in *DBI*, 94 (2019); *Annales Placentini Gibellini*, a. 1154-1284, in *MGH*, ss. 18, a cura di G.H. Pertz, 1863, p. 471.

Roffredo fu coinvolto non solo durante l'incoronazione di Federico II a Roma, ma contribuì attivamente alla nascita dello *Studium* napoletano<sup>53</sup> e fu presente a Corte solo fino al 1229 con la carica di consigliere e giudice supremo, probabilmente un titolo unicamente onorifico<sup>54</sup>. L'azione diplomatica da lui compiuta presso Gregorio IX nel 1227 per chiedere l'assoluzione dell'imperatore dalla scomunica (avvenuta il 29 settembre 1227), fu un atto infruttuoso di difesa del sovrano per la mancata crociata nei Luoghi Santi. Ma tale incarico dimostra come egli venne investito di delicate funzioni diplomatiche nei contrasti tra *sacerdotium* e *imperium*. Benefattore della sua città, nel 1230 prese parte alla stesura degli statuti cittadini, e insieme alla consorte Trusia fondò nel 1233, al centro di Benevento, una chiesa dedicata a San Domenico. Scrive su di lui il giurista teatino Niccolò Toppi (1607-1681):

Fu Roffredo della Famiglia Epifania, e Lettore in Bologna, come lo testimonia il Regio Consigliere Marco Antonio Morra *nell'hist. della Sua Famiglia fol. 28*. E nella Chiesa di S. Domenico di Benevento fondata dal medesimo Roffredo, dove fù sepolto leggesi 'l seguente Epitafio

“Ille ego qui mundum famosus legge replevi Roffredus tumulus me capit esse brevis discite legentes quod nec sapientia legum resistit morti, nec summa potentia Regum”.

E nella porta picciola della suddetta Chiesa di S. Domenico leggesi anco “Iudex Roffridus in legum dogmate fidus doctor

---

<sup>53</sup> RICCARDO DI SAN GERMANO, *Chronica*, cit., p. 114.

<sup>54</sup> M. GIANANTE, *Roffredo da Benevento*, in *DBI*, 88 (2017), con *Fonti e bibliografia* di riferimento; E. CORTESE, *R. Epifani (Epifanius, Epifanides) da Benevento*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1713.

Ephiphanides, auctor fuit istius aulæ Christe Maria tibi Dominice, Magdale, Pule Iudex Roffredus, æternum confero fœdus fratribus hoc munus, ut post miserabile funus nullus natorum possit transferre suorum Ius Patronatus est locus iste datus Christi nascenti, terdenis mille ducentis”<sup>55</sup>.

Roffredo Epifanio dopo la morte della moglie, dalla quale aveva avuto tre figli – Roffredo, Francesco e Sibilla –, si fece prete. Probabilmente trascorse gli ultimi anni della sua vita a Benevento, ma non c’è dubbio che, per la fama di giureconsulto che si era guadagnato al servizio di Federico II, venne spesso interpellato dalla *Magna Curia* per problemi inerenti alle controversie giuridiche, rifiutando più volte l’invito del sovrano e di Pier delle Vigne a ritornare in servizio<sup>56</sup>.

#### *L’importanza dell’incunabulo del 1492*

Come si è argomentato, il potere regio e il diritto di controllo ebbero compimento costituzionale soprattutto con il codice federiciano, contenuto in un *corpus* di diritto pubblico e amministrativo detto appunto *Liber Constitutionum Regni Siciliae* o *Augustales*, termine quest’ultimo che – come si è detto – deriva dalla potestà imperiale augustea.

---

<sup>55</sup> N. TOPPI, *Biblioteca Napoletana, et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli, e del regno delle famiglie, terre, citta, e religioni, che sono nello stesso regno. Dalle loro origine, per tutto l’anno 1678*, in Napoli, Appresso Antonio Bulifon all’insegna della Sirena, 1678, pp. 271-272. Su Nicolò Toppi cf. C. CICCARELLI, *Toppi, Niccolò*, in *DBI*, 96 (2019).

<sup>56</sup> RICCARDO DI SAN GERMANO, *Chronica*, cit., p. 208; GIANSANTE, *Roffredo da Benevento*, cit.

Per esigenze editoriali non citerò le numerose edizioni a stampa e fonti<sup>57</sup>. Qui mi avvarrò, come ho anticipato, del *Liber Constitutionum* tradotto da Ortensio Zecchino da un esemplare dell'incunabulo di Francesco Del Tuppo stampato a Napoli nel 1492<sup>58</sup>, e delle considerazioni che lo stesso Zecchino fa su questo esemplare napoletano. Esso non va confuso con un altro testo dello stesso anno siglato *Qq H.124* e custodito nella Biblioteca Comunale di Palermo<sup>59</sup>. Del Tuppo (1443/44-? in vita ancora nel 1501)<sup>60</sup>, era un notaio, giurista, accreditato presso la corte aragonese di re Ferdinando in qualità di *scriba* e poi *familiaris* del re. L'opera del notaio napoletano sarebbe una seconda edizione, rivista, corretta e ampliata, del *corpus* fridericiano, di un codice partenopeo del 1475, anch'esso edito a Napoli dallo stesso Del Tuppo, entrambe volute ed evidentemente pubblicizzate, per ragioni politiche, dalla corte aragonese, in quanto esempi di legislazione indipendente della maestà imperiale e di identità della monarchia sveva. Probabilmente la fine degli aragonesi portò, tra le altre cose –

---

<sup>57</sup> Su tali edizioni vd. O. ZECCHINO, *Le edizioni delle "Constitutiones" di Federico II*, Roma, Ediz. De Luca, 1995; O. ZECCHINO, '*Liber Constitutionum*', cit., pp. 149-179; *Friderici II. Liber Augustalis. Le Costituzioni melfitane di Federico II di Svevia. Riproduzione ed edizione del codice Qq. H. 124 della Biblioteca Comunale di Palermo*, a cura di C. D. Fonseca, Lavello, Consiglio Regionale della Basilicata, 2001.

<sup>58</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit.; *Constitutiones et statuta Illustrissimi Domini Regi Karoli Ierusalem et Siciliae Regis pro exequendo subscripto statuto*. Imunt capitula...imprese Neapoli impensis...Francisci De Tuppo utriusque iuris desertissimi sub aureo seculo et augusta pace Ferdinandi Regi...Anno Domini MCCCCXXXII die vero XXVI Septembris.

<sup>59</sup> *Friderici II. Liber Augustalis*, cit.

<sup>60</sup> P. FARENGA, *Del Tuppo, Francesco*, in *DBI*, 38 (1990).

sostiene Ortensio Zecchino – allo smarrimento di questi due testi giuridici, tanto da essere ignorati da coloro che si sono occupati negli ultimi tre secoli del *Liber*<sup>61</sup>. Un esemplare dell’opera napoletana del 1492, appartenuto a Ferdinando Colombo (1488-1539), figlio illegittimo secondogenito di Cristoforo (1451-1506), è stato appunto scoperto qualche anno fa da Zecchino nella Biblioteca Colombina di Siviglia, e come già detto da lui tradotto in italiano. Un postincunabulo del *Liber*, edito a Venezia nel 1506, fu ritrovato nel 1980 dallo stesso studioso<sup>62</sup>, che ci informa tra l’altro dell’esistenza di altri due testi ignoti editi a Lione nel 1534 e nel 1559<sup>63</sup>. Tra l’*editio princeps* del 1475, di cui già si aveva notizia<sup>64</sup>, e una presunta seconda edizione del *Liber* data in Napoli nel 1521, ritrovata da Bartolomeo Capasso<sup>65</sup>, si collocano i due codici sconosciuti del 1492 e del 1506. Si ricorda ancora che con il passare dei secoli dalla compilazione delle *Constitutiones* (1231) e dalle aggiunte *Novae Constitutiones (Novelle)*, norme emanate successivamente nelle Curie di Siracusa (1233) e di Grosseto (1244) e da altre disposizioni fin quando l’imperatore fu in vita,

---

<sup>61</sup> Cf. O. ZECCHINO, *L’incunabulo del 1492*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Opere di Federico II. Indici dei volumi alfabetici, vol. III, Roma, Treccani, 2008, p. 15.

<sup>62</sup> *Constitutiones et glose regni Neapolitani...*, Venetiis, Francisci Chochi Neapolitani, 1506; ZECCHINO, *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti*, cit., p. 21.

<sup>63</sup> *Placita principum seu Constitutiones Regni neapolitani cum glossis...*, Lugduni 1534; *Constitutionis Regni utriusque Siciliae*, Lugduni 1559.

<sup>64</sup> ZECCHINO, *Le edizioni delle “Constitutiones” di Federico II*, cit., pp. 15-16.

<sup>65</sup> *Constitutionum opus Regni Siciliae*, Neapoli 1521; B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, Napoli, Stamperia Regia dell’Università, 1869, p. 55.

nonché dalle continue rielaborazioni di età sveva, nacque la cosiddetta versione *vulgata*, ossia la collazione postuma delle leggi di Melfi e delle Novelle, il testo più diffuso di riferimento, che non fu però esente da manomissioni e adattamenti politici in età angioina<sup>66</sup>.

Pertanto – secondo Ortensio Zecchino – si è indotti a pensare a una mancanza di omogeneità delle *Constitutiones*, in assenza di un modello unico come fonte primaria di riferimento. Durante il regno di Ferrante I d'Aragona (1424-1494) il *Liber* riacquistò interesse tant'è che, come si è detto, la prima edizione a stampa del 1475 fu pubblicata sotto gli auspici del re. Lo stesso comportamento ebbe Ferdinando il Cattolico (1452-1516) che ordinò nel 1507, in Parlamento generale, l'osservanza delle costituzioni vigenti. In ogni caso, Zecchino asserisce che la sua scelta dell'edizione del 1492 sia la più opportuna per una serie di valide ragioni che riguardano: la disponibilità della tradizione manoscritta esistente al tempo dell'incunabulo; la revisione del testo del 1475 da parte di Del Tuppo; la credibilità di questo noto giurista consapevole degli aggiornamenti necessari in seguito a nuove acquisizioni e testi mss.; e infine l'originalità del codice reso accessibile dopo secoli di silenzio<sup>67</sup>.

L'incunabulo è privo di numerazione progressiva degli ordinamenti, la quale numerazione comparirà soltanto nell'edizione lionese del 1533, con errori di sequenza. Così, solo a partire dalla versione del testo settecentesco già ricordato del Carcani (1786), che presenta accanto al testo latino la versione greca, la progressione numerica risulterà ordinata<sup>68</sup>. A proposito

---

<sup>66</sup> ZECCHINO, *L'incunabulo del 1492*, cit., p. 17.

<sup>67</sup> *Ivi*, pp. 17-18.

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 22; cf. Carcani, *Cajetanus, Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II. Imperatore per Petrum de Vineis Capuanum*

della traduzione italiana lo stesso Zecchino avvisa che essa «lungi dal presumere di risolvere i secolari problemi di ermeneutica del *Liber*, è solo una traccia per agevolare la lettura dell'incunabulo ritrovato»<sup>69</sup>.

### *Giurisdizione e controllo sociale nel Liber Constitutionum*

Il cronista Riccardo di S. Germano ci informa che le *Constitutiones* furono rese pubbliche nell'agosto del 1231: «Constitutiones nove, que augustales dicuntur, apud Melfian, augusto mandante, conduntur»<sup>70</sup>. Ma l'attività redazionale delle stesse iniziò mesi prima della solenne promulgazione e divulgazione avvenuta in agosto alla presenza dei grandi del Regno, radunati in concistoro a Melfi dove, dal giugno del 1231, furono ospitati giudici e consiglieri incaricati di elaborare la stesura del testo<sup>71</sup>. D'altra parte, già nel febbraio dello stesso anno, l'imperatore aveva ordinato che si radunasse un'assemblea generale, probabilmente quella che poi si configurò nell'agosto successivo: «Mense Februarii Imperator versus Tarentum properat, ubi disponit curiam regere generalem»<sup>72</sup>. Ma Gregorio IX il 5 luglio del 1231 reagiva pesantemente contro l'ideatore delle Costituzioni ancor prima

---

*praetorio praefectum et cancellarium concinnatae*, Neapoli, Ex Regia Typographia, 1786. Per un approfondimento su queste tematiche si rimanda a ZECCHINO, *L'incunabulo del 1492*, cit.; ZECCHINO, '*Liber Constitutionum*', cit., pp. 169-171.

<sup>69</sup> ZECCHINO, *L'incunabulo del 1492*, cit., p. 21. Per altre traduzioni cf. *ivi*, n. 31.

<sup>70</sup> RICCARDO DI S. GERMANO, *Chronica*, cit., p. 175; VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 153.

<sup>71</sup> ZECCHINO, '*Liber Constitutionum*', cit., p. 149.

<sup>72</sup> RICCARDO DI S. GERMANO, *Chronica*, cit., p. 173 e Garufi n. 6.

che esse fossero pubblicate: «Intelleximus siquidem, – scriveva il papa – quod vel proprio motu vel reductus inconsultis consiliis perversorum, novas edere constitutiones intendis, ex quibus necessario sequitur, ut dicaris ecclesiae persecutore et obrictor publice libertatis, sicque tibi contrarius contra te tuis viribus moliaris [...]»<sup>73</sup>. Questa dura protesta venne poi moderata con una successiva lettera del 27 luglio, con il pretesto che il rimprovero della prima lettera era stato espresso in forma privata<sup>74</sup>. In ogni caso si hanno prove che lo stesso Federico partecipò personalmente alla compilazione del *Liber* e che l'attività preparatoria, iniziata almeno un anno prima, era stata preceduta da un ordine ai giustizieri di ricostruire, attraverso la memoria storica degli anziani, ciò che non era pervenuto della cancelleria di Ruggero II (1095-1154) e di Guglielmo (II?) (1153-1189): una ricognizione, dunque, delle antiche leggi normanne recuperabili solo attraverso la tradizione orale e un lavoro assiduo della gran corte imperiale<sup>75</sup>. Si pensi, inoltre, che persino il patrimonio del diritto longobardo è ancora presente nella legislazione normanno-sveva e che negli ordinamenti dell'Assise di Ariano, testo fondativo del *Regnum*, Ruggero II «prende atto – scrive Ortensio Zecchino in un suo recente studio – della perturbante “molteplicità dei popoli” del Regno e, di conseguenza, della perturbante molteplicità di leggi, e dichiara di ritenerle vive e valide tutte, tranne quelle che dovessero risultare *manifestissime* contrarie alle Assise appena

---

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 175, e Garufi n. 4. Cf. anche KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, cit., p. 240.

<sup>74</sup> RICCARDO DI S. GERMANO, *Chronica*, cit., p. 175, e Garufi n. 4.

<sup>75</sup> ZECCHINO, *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti*, cit., p. 90; KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, cit., p. 208.

promulgate»<sup>76</sup>. Ha ben ragione Ernst Kantorowicz di affermare che il *Liber* è da considerarsi una «grande codificazione, la prima dopo Giustiniano e l'unica in tutto il medioevo»<sup>77</sup>, glossata da quei giureconsulti che ne furono influenzati in tutto il medioevo, come del resto gli stati d'Europa.

I tre libri che compongono il codice comprendono 255 titoli. Il primo libro riguarda il diritto pubblico e penale (109 titoli); il secondo le norme procedurali (52 titoli); il terzo il diritto feudale, privato e penale (94 titoli), e sono preceduti da un *Proemio*. Le Costituzioni melfitane revocarono tutte le disposizioni precedenti, sebbene esse, come abbiamo ricordato, si ricolleghino spesso a leggi di età normanna. La supremazia di queste leggi, rispetto alle altre fonti, è rimarcata più volte nella *Constitutio puritatem*, norma contenuta nel *Liber*, al centro di accesi dibattiti esegetici che qui non è il caso di affrontare<sup>78</sup>. Secondo questa norma, ai giudici s'imponeva l'applicazione delle leggi federiciane. Di fronte a situazioni non particolari, si poteva far uso delle consuetudini locali, purché non in contrasto con gli ordinamenti del sovrano svevo, ma sempre da lui confermate<sup>79</sup>. In mancanza di queste, si doveva fare riferimento al diritto comune (*iura communia*), longobardo e romano, secondo alcuni frutto di manomissioni<sup>80</sup>. Così recita il testo:

*Il giuramento che devono prestare i baiuli e i camerari.*

*Idem.* [Re Guglielmo]. [...] Con la presente legge stabiliamo

---

<sup>76</sup> O. ZECCHINO, *Il diritto longobardo nell'ordinamento giuridico del Regnum*, in *Tra i Longobardi del Sud. Arechi II e il Ducato di Benevento*, a cura di M. Rotili, Padova, Il Poligrafo, 2017, p. 59.

<sup>77</sup> KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, cit., p. 208.

<sup>78</sup> ZECCHINO, '*Liber Constitutionum*', cit., p. 157.

<sup>79</sup> VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 154 n. 51.

<sup>80</sup> ZECCHINO, '*Liber Constitutionum*', cit., pp. 156-157.

che tutti i camerari e baiuli, prima di assumere in appalto o a retribuzione fissa l'amministrazione delle nostre baiulazioni, toccati materialmente i sacrosanti Vangeli, assumano pubblicamente il giuramento corporale di curare l'amministrazione della giustizia per i richiedenti senza eccezione alcuna, con trasparenza e senza frode, non per amore né per odio, non per preghiere né per compensi né per timore, con zelo solerte e di giudicare secondo le nostre costituzioni e, in mancanza di esse, secondo le consuetudini approvate, infine secondo i diritti comuni (*iura communia*), cioè quello longobardo e quello romano, secondo quanto richiede la condizione personale delle parti in causa. (*Const.* 1. LXII.1)<sup>81</sup>.

Il testo del codice federiciano comprende anche le norme emanate successivamente dall'imperatore, indicate come *Novellae Constitutiones*. Questo *corpus* di ordinamenti servì per provvedere, con ogni mezzo, all'ordine e alla pace del regno di Sicilia e alla giustizia secondo criteri normativi nel governare, regolamentare e amministrare le parti più diverse del territorio, e per un controllo sociale oltre che giudiziario dei fattori umani, riprovevoli o meno. In ogni caso, il clima di intolleranza dello *Hohenstaufen* si fece ben presto sentire contro le città del regno (Messina, Siracusa, Nicosia ecc.), che si ribellarono all'imposizioni delle *Constitutiones*, reprimendole con la forza, e punendo con pene crudeli per impiccagione o condanna al rogo, gli 'eretici ribelli'. D'altra parte quel nuovo processo di ordinamento statale era appena all'inizio, e sarebbe stato alquanto audace auspicare, in tempi brevi, l'avvento di un nuovo sistema normativo comprensibile e accettato dal popolo

---

<sup>81</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 165.

siciliano, tanto da farne dello stesso un'unica nazione<sup>82</sup>. Ma questo è un aspetto della personalità del sovrano svevo che richiederebbe ulteriore spazio editoriale per essere argomentato.

*Un rinnovamento culturale e normativo*

Qui di seguito, in ordine sparso, faremo solo qualche riferimento ai singoli provvedimenti legislativi che, nell'animo dell'imperatore, avevano lo scopo di rinnovare la struttura statale su salde fondamenta legislative e culturali, ma che spesso mostravano un distacco con la realtà. Del resto, come sostiene David Abulafia, l'altisonante titolo del codice siciliano non è sempre in linea con le comuni intenzioni del sovrano che si preoccupava spesso di rimarcare i suoi diritti sul sistema vassallatico<sup>83</sup>. Ma non fu sempre così. Infatti, come vedremo in seguito, lo spirito legislativo delle *Constitutiones* includeva anche aspetti di umanità e protezione dei più fragili della società.

L'apertura del primo Libro è dedicata agli eretici e ai patarini (*Const.* 1. I), quel movimento popolare sorto a Milano nella metà del sec. XI dal nome del mercato degli stracci (*pataria*), contro le vessazioni della Chiesa<sup>84</sup>. Ma la coalizione di Federico con i vari Signori nel contesto degli scontri tra città e fazioni, aveva dato l'opportunità alla Chiesa di accusarlo di eresia come avvenne, per esempio, in seguito all'alleanza tra lo Svevo ed Ezzelino III da Romano (1194-1259). Costui dapprima fiancheggiatore della Lega Lombarda, si era schierato poi a favore dell'imperatore, ottenendo la nomina di vicario imperiale

---

<sup>82</sup> KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, cit., pp. 256, 263.

<sup>83</sup> ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, cit., p. 266.

<sup>84</sup> Cf. *La Pataria: lotte religiose e sociali nella Milano dell'XI secolo*, a cura di P. Golinelli, Milano, Europa, 1998.

in Lombardia, e offrendo asilo e protezione agli eretici, per questo tacciato dalla Chiesa di essere un peccatore. Pertanto, il papa considerava ugualmente peccatore Federico II in quanto protettore di altri peccatori che tutelavano gli eretici<sup>85</sup>. Eppure la legislazione del *Liber* fu estremamente severa contro di essi sia in Italia meridionale, sia al nord. «In realtà l'imperatore – osserva David Abulafia – era stato coinvolto in una rovinosa guerra civile lombarda, combattuta da eserciti rivali che chiedevano aiuto al papa, all'imperatore o a qualche altro salvatore, come Enrico VII re di Germania»<sup>86</sup>.

In ogni caso, si manifestò nel sovrano svevo, come necessità inevitabile per la restaurazione dell'impero e per le “esigenze spirituali”, il dovere di difendersi dai nemici dello Stato, anche con una sanguinosa lotta contro gli eretici. Non è casuale che il primo ordinamento delle *Constitutiones* sia proprio di impronta antiereticale, avvertendo il mondo che avrebbe perseguito gli eretici in tutta la Valle Padana. «Avrebbe, dunque, soggiogato l'Alta Italia e fatto buon uso del suo denaro, delle sue armi e dei suoi cavalli contro gli eretici lombardi»<sup>87</sup>.

[...] Costoro [gli eretici] sono davvero lupi rapaci, che vogliono apparire mansueti come pecore per poter penetrare nell'ovile del Signore. Costoro sono angeli pessimi. Costoro sono figli della malvagità generati dal padre della nequizia e dall'inventore della frode e sono destinati a ingannare le anime semplici. Costoro sono rettili che ingannano le colombe. Costoro sono serpenti che strisciano nascostamente e sotto la dolcezza del miele, vomitano veleno, sicché, mentre fingono di elargire cibo di vita, pungono con la coda e

---

<sup>85</sup> ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale*, cit., p. 22.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, cit., p. 242.

versano nella coppa un terribile e mortale veleno<sup>88</sup>. (*Const.* 1, I).

Lo stesso Federico nel 1213 aveva già promesso a Innocenzo III di impegnarsi nella lotta alle eresie, tanto da accogliere nel 1220 le disposizioni della terza costituzione del IV Concilio Lateranense (11-30 novembre 1215) in materia di lotta ai movimenti ereticali<sup>89</sup>:

«III. *Degli eretici.* Scomunichiamo e anatemizziamo ogni eresia – si legge nel III canone del Concilio – che si erge contro la santa, ortodossa e cattolica fede, come l'abbiamo esposta sopra. Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse, ma le loro code sono strettamente unite l'una all'altra [Gdc 15,4], perché convergono tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle potestà secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I chierici siano prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati, se si tratta di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti alla chiesa, dalla quale ricevono lo stipendio. Quelli

---

<sup>88</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, p. 151. «[...] Hi sunt lupi rapaces intrinsecus et eousque mansuetudinem ovium pretendentes quosque possint ovile subintrare dominicum. Hi sunt angeli pessimi, hi sunt filii pravitatum a patre nequitiie et fraudis auctore ad decipiendas simplices animas destinati. Hi sunt colubri qui columbas decipiunt: hi sunt serpentes qui latenter videntur inserpere et sub mellis dulcedine virus evomunt, ut dum vite cibum ministrare se simulant, a cauda feriunt et mortis poculum velud quoddam dirissimum aconitum immiscent»: cf. HULLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, I, cit., p. 5; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 149.

<sup>89</sup> Cf. HULLARD BRÉHOLLES *Historia diplomatica Friderici Secundi*, cit., II, I, pp. 2-6; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 145-148.

*L'efficienza di un Regno: giustizia, controllo sociale e religiosità in Federico II di Svevia (1194-1250)*

che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano dimostrato la propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano degnamente soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel tempo siano condannati come eretici [...]»<sup>90</sup>.

Coloro che «tentano di incrinare l'unità della fede [...] che deve essere ritenuta guida di tutte le altre Chiese» (Const. 1. D)<sup>91</sup>, sono per lo Svevo perseguibili, anche per il solo sospetto di eresia, con mezzi repressivi sino alla condanna capitale sul rogo, laddove fosse necessario, ed è verosimile che questa forma di pena sia stata inferta per primo dall'imperatore nel Medioevo nel 1224<sup>92</sup>.

*Degli eretici e patarini.* [...] Contro tali individui, così ostili verso Dio e gli uomini, non potremmo trattenere il nostro impulso a levare il gladio della giusta vendetta e li perseguiremo, tanto più veementemente quanto più saranno riconosciuti perpetrare con fierezza i crimini della loro superstizione con evidente offesa alla fede cristiana in seno alla Chiesa di Roma, e così, dai confini dell'Italia, e specialmente dalle regioni della Lombardia, nelle quali sappiamo con certezza che abbonda la loro malvagità, hanno

---

<sup>90</sup> *Concilio Lateranense IV (1215)*, in *Decisioni dei Concili Ecumenici*, a cura di G. Alberigo, Torino, Utet, 1978, p. 226; *Concilium Lateranense IV. 1215*, ediderunt A. García y García - A. Melloni, *Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, II/1*, Turnhout, Brepols Publishers, 2013, pp. 166-167.

<sup>91</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., pp. 151,152; HULLARD BRÉHOLLES *Historia diplomatica Friderici Secundi*, cit., IV. I, pp. 5, 6.

<sup>92</sup> TRAMONTANA, *La monarchia normanno-sveva*, cit., p. 709.

fatto arrivare i rivoli della loro perfidia fino al nostro Regno di Sicilia». (*Const. 1. I*)<sup>93</sup>.

Macchiati, dunque, del crimen laesae maiestatis, per loro si utilizzava la punizione più spietata, decretando che essi «[...] siano condannati alla morte che ambiscono; vivi, siano arsi al cospetto del popolo e consegnati al giudizio delle fiamme [...]». (*Const. 1. I*)<sup>94</sup>. Il Regiae Curiae Iustitarius, coadiuvato da una ristretta cancelleria di giuristi, era il vero arbitro dell'attività giudiziaria e tra le altre incombenze decideva intorno alle cause di lesa maestà. Così annunciava Federico:

«*Nuova Costituzione. Idem* [Federico Imperatore].  
Decretiamo che il maestro giustiziere della nostra *magna curia*, che vogliamo sia assistito da quattro giudici, risieda in *curia* con noi, che il suddetto maestro giustiziere della nostra *curia* ascolti e decida, secondo giustizia, le cause relative al *crimen laesae maiestatis* [...]». (*Const. 1. XXXVIII. 2*)<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, p. 152. «Contra tales itaque Deo, sibi et hominibus sic infestos continere non possumus motus nostros quin debite ultionis in eos gladium exeramus, et tanto ipsos persequamur instantius quanto in evidentiore injuriam fidei christiane, prope Romanam Ecclesiam que caput aliarum ecclesiarum omnium judicatur, superstitionis sue scelera latius exercere noscuntur; adeo quod ab Italie finibus, presertim a partibus Lombardie in quibus pro certo perpendimus ipsorum nequitiam amplius abundare, jam usque ad regnum nostrum Sicilie sue perfidie rivulos derivarunt»: cf. HULLARD BRÉHOLLES *Historia diplomatica Friderici Secundi*, cit., IV. I, p. 6; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 150.

<sup>94</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, p. 152; HULLARD BRÉHOLLES *Historia diplomatica Friderici Secundi*, cit., IV. I, pp. 6, 7.

<sup>95</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, p. 159.

Apprendo una piccola parentesi, aggiungiamo che l'accusa di lesa maestà, toccò anche al figlio Enrico (VII) di Germania (1211-1242), lasciato a governare il regno di Sicilia sin dal 1220, e che non fu registrato tra i sovrani romano-germanici dopo il 1235, anno della sua rimozione come re. Il nome di Enrico VII fu poi preso da Enrico VII di Lussemburgo (1275-1313), omonimo re di Germania (1308), re dei Romani e imperatore del Sacro Romano Impero dal 1312 fino al 1313, anno della sua morte<sup>96</sup>.

Intanto in Germania la situazione era alquanto turbolenta, ed Enrico spinto dai nobili tedeschi si ribellò al padre, forse motivato anche da quell'odio nei suoi confronti per la lunga lontananza. Alleatosi con i nemici più acerrimi dell'imperatore, ossia con la Lega Lombarda, Enrico venne incolpato di alto tradimento e convocato dal padre a Wimpfen nel 1235 dove fu deposto e condannato a morte dopo un processo farsa. Condotta a Worms, fu imprigionato e poi trasferito in Italia dove venne prima rinchiuso nel castello di San Fede in Basilicata e poi nel 1240 in quello di Nicastro. Solo in un secondo momento Federico commutò la pena in carcere a vita, ma lo sfortunato figlio ribelle, dopo un peregrinare da fortezza in fortezza, morì il 10 febbraio del 1242 a Martirano in Calabria proprio durante un trasferimento, probabilmente per una rovinosa caduta in un dirupo (suicidio?). Venne sepolto, com'è noto, nella cattedrale di Cosenza<sup>97</sup>.

Durante il simposio “Le cinque corone di Federico secondo”, tenutosi in Calabria dal 2 al 4 maggio 1996, nell'ambito delle Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita dell'imperatore

---

<sup>96</sup> Cf. H. HEUBEN, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 45-46.

<sup>97</sup> VACCARO, *Considerazioni sul Liber Augustalis*, cit., pp. 13-14.

svevo definito “Stupor mundi”, si avvertì la necessità di entrare più a fondo nella storia dello sventurato figliolo, attraverso l’esplorazione paleopatologica dei suoi resti. Questa ricerca si concretizzò nel 1998, applicata anche ai resti di Gioacchino Da Fiore nell’abbazia fiorentina, grazie alla collaborazione di un’equipe di studiosi guidati dal compianto storico medievista prof. Pietro De Leo dell’Università della Calabria, promotore dell’iniziativa, e dal prof. paleopatologo Gino Fornaciari dell’Università di Siena, insieme allora ad alcuni giovani collaboratori di entrambe le Università, tra i quali chi scrive. Gli esami hanno rivelato i resti di un uomo dalla forte struttura fisica, alto circa un metro e 66 cm., il cui scheletro riportava traumi dovuti a un sovraccarico per l’uso continuo di andare a cavallo, e una lesione al ginocchio che gli attribuì l’epiteto de *Lo sciancato*, secondo le fonti cronachistiche più accreditate. Gli esami del cranio e delle estremità degli arti hanno evidenziato la lebbra lepromatosa, in progredito stato di avanzamento. Le precarie condizioni fisiche erano così evidenti da costringere il povero Enrico a vivere, probabilmente, pressoché isolato, non certo per imposizione della crudeltà paterna. In ogni caso gli

autori dell'indagine paleopatologica hanno escluso una morte per suicidio, come vorrebbe la tradizione<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ibidem*. Per saperne di più sul tema si rimanda a: *L'impronta indelebile. Enrico VII di Svevia e Gioacchino da Fiore alla luce delle indagini paleopatologiche* a cura di P. De Leo - G. Fornaciari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001. Sulla vita di Enrico (VII), oltre a tutti i riferimenti contenuti nella bibliografia qui presente, si rimanda in particolare al contributo di O. ZECCHINO, *Una tragedia imperiale. Federico II e la ribellione del figlio Enrico*, Roma, Salerno Editrice, 2014. Hubert Heuben teorizza una versione diversa a proposito dei frammenti di ossa custoditi nella cattedrale di Cosenza, attribuiti dalla tradizione e dall'analisi paleopatologica a Enrico (VII). Riportiamo qui ciò che Heuben sostiene, ovvero «che le ossa non fossero però quelle dello Svevo è suggerito dal fatto che il sepolcro medievale di Enrico (VII) fu rimosso su ordine dell'arcivescovo Andrea Acquaviva nel 1574, e che le ossa da esso prelevate – in un primo momento traslate in una cassa di ferro – risultano disperse già dalla fine del sec. XVIII (Arnone). Le spoglie prese in esame nel 1998 dovrebbero essere piuttosto quelle rinvenute nella navata centrale della cattedrale di Cosenza in occasione di uno scavo archeologico del 1934, le quali furono poi composte all'interno del suddetto sarcofago tardoantico. L'idea che quelli fossero i resti del primogenito di Federico II si creò probabilmente dopo il 1940, dal momento che di essi non si fa ancora menzione in un articolo dedicato in quell'anno alla tomba di Enrico (VII) (Cappelli). Del resto, se il figlio ribelle dell'imperatore si fosse realmente ammalato di peste, un morbo che i medievali interpretavano come castigo divino, risulterebbe assai strano il silenzio delle fonti in merito». Cf. HEUBEN, *Federico II. Imperatore, uomo, mito*, cit., pp. 48-49. La bibliografia a cui fa riferimento Heuben è: N. ARNONE, *Le regie tombe del duomo di Cosenza*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 18 (1893), pp. 380-408 (qui p. 390); B. CAPPELLI, *La tomba di Enrico VII Hohenstaufen*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», 10 (1940), pp. 267-271 (qui p. 268). Sull'arcivescovo Andrea Matteo Acquaviva (1573 – 1576) cf. Russo, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, cit., pp. 478-479; RVC, IV, Roma, Gesualdi, 1978, nr. 22542, 22544-22545; Ivi, V, Roma, Gesualdi, 1979, nr. 22560, 22751, 22802, 22810

Riprendendo il nostro argomento ricordiamo che l'imperatore, nonostante le sollecitazioni del pontefice di distinguere gli *heretici* dagli *errantes*, ossia coloro che mettevano in dubbio le verità rivelate e il magistero della Chiesa da quelli che invece si ribellavano al sovrano, condannava al rogo per eresia tutti quelli che insorgevano contro le imposizioni del potere regio<sup>99</sup>.

Nelle Costituzioni vi troviamo quella capacità organizzatrice e amministrativa che sconfinava spesso nella mania di dominio e di controllo caratterizzata, tuttavia, da un ordinamento giuridico quasi completo che inglobava centinaia di norme per regolare i casi più comuni. Non mancano però esclusioni di altre situazioni non contemplate nelle leggi e che, come si è detto, mostravano uno scollamento con l'autorità regia.

I provvedimenti riguardavano i fattori umani più diversi e scottanti: dagli eretici e patarini agli ebrei (*Const.1.I*); dagli apostati (*Const.1. III*) alle pene per gli usurari (*Const.1.VI.1*); dal pagamento delle decime (*Const. 1. VII*) al culto della pace (*Const. 1. VIII*); dall'illecito porto d'armi e della pena per chi le usa (*Const. 1. X*), alla deposizione delle armi per chi entra nel Regno (*Const. 1. XI*); dalle percosse illecite con le armi (*Const.1.XIII*) alla punizione di chi uccide (*Const.1. XIV*); dal rapimento e violenza delle monache (*Const.1.XX*) alle aggressioni alle meretrici (*Const.1.XXI*), alle vergini, alle vedove (*Const.1. XXII.1*) e alle donne in genere (*Const.1. XXII.2*); dal prestito alla restituzione del denaro (*Const.1.*

---

– 22812. Il Russo riprende ciò che scrivono l'Arnone e il Cappelli sulla tomba di Enrico (VII). Nel *RVC* non si fa alcun riferimento all'episodio della sepoltura di Enrico (VII).

<sup>99</sup> S. TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale. Normanni, Svevi, Angioini nei secoli XI-XV*, Roma, Carocci, 2000, p. 76; VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 156.

LXVII); dalla condanna per calunnia (*Const.2.XIV*) alla pena di chi collude (*Const.2.XV*); dalla reintegrazione delle donne (*Const.2.XLI*) alla tutela dei minori (*Const.2.XLII*); dai matrimoni da contrarre (*Const.3. XXII*) al divieto di prender moglie senza il permesso della Curia (*Const.3.XXIII.1*); dalla salubrità dell'aria alla sepoltura dei morti (*Const.3.XLVIII*); dai giocatori di azzardo (*Const.3.XC*), ai bestemmiatori di Dio e Maria Vergine (*Const.3.XCI*); dagli spergiuri (*Const. 3.XCII*) all'amputazione della mano a chi spoglia i cadaveri o gli uccisi (*Const. 3.XCIII*); ecc., per ricordare solo alcuni aspetti. A tutto ciò si aggiungano i provvedimenti fiscali sempre più oppressivi che gettarono le basi di quella profonda crisi economica che tormentò il regno di Sicilia, scavando sempre più un abisso tra il sovrano e il suo popolo.

Ovviamente non è possibile commentare qui tutte le disposizioni, ma un dato è certo: molte di esse mostrano una sorprendente attualità, dalle quali possiamo ricavare temi e considerazioni che vanno oltre il tempo.

L'imperatore, pur essendo a contatto con studiosi ebrei e mussulmani, ebbe spesso contro queste minoranze un atteggiamento restrittivo, che però a volte si mostrò ambiguo. Riconobbe, infatti, agli ebrei – sottolinea Cesare Colafemmina – «una precisa personalità giuridica, garantita dalla legge, e benché fossero ancora considerati inferiori di fronte ai cristiani, a questi erano equiparati nel diritto di difesa e di protezione»<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> C. COLAFEMMINA, *Gli ebrei in Puglia al Tempo di Federico II di Svevia*, in «Sefer Yuhasin», 14-15 (1998-99), pp. 4-5. Sulla condizione degli Ebrei nel Mezzogiorno d'Italia cf. ID., *Federico II e gli ebrei*, in *Federico II e l'Italia. Percorsi, luoghi, segni e strumenti*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 1995, pp. 73 e ss; ID., *Per la storia degli ebrei in Calabria. saggi e documenti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996; ID., *Documenti per la storia*

La diversità di fedi dei giudei (e dei saraceni) che li rendeva maggiormente esposti alle discriminazioni e alle persecuzioni dei cristiani, da un lato spinse l'imperatore a metterli sotto la sua protezione, anche in considerazione della loro utilità economica, dall'altro lo portò a calmierare gli interessi dell'attività creditizia degli stessi e a controllarne con severità la pratica dell'usura, tenuto conto anche di ciò che era stato stabilito nel Concilio Lateranense del 1215 (costituzione 67).

*LXVII Circa l'usura dei Giudei.* Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura – pontificava Innocenzo III – tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai

---

*degli ebrei in Puglia nell'Archivio di Stato di Napoli*, Bari, Messaggi, 2009; ID., *Gli ebrei a Taranto. Fonti documentarie*, Bari, Messaggi, 2005; ID., *The Jews in Calabria*, Leiden - Boston, Brill, 2012; ID., *Prefazione a Gli ebrei di Brindisi nel '400 da documenti del Codice Diplomatico Annibale De Leo*, Galatina, ed. A. Frascadore, 2002; C. MASSARO, *Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lecce*, in «Itinerari di Ricerca Storica», V (1991), pp. 9-49; A. SCANDALIATO - M. GERARDI, *Lingua, istituzione e scuole dell'ebraismo siciliano nel medioevo*, in «Sefer Yuhasin», 10-11 (1994-1995), pp. 23-42; H. HOUBEN, *Gli ebrei nell'Italia meridionale tra la metà dell'XI e l'inizio del XIII secolo*, in *L'ebraismo dell'Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541: società, economia, cultura*, Atti del IX congresso internazionale dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo (Potenza-Venosa 20-24 settembre), a cura di C. D. Fonseca, M. Luzzati, G. Tamani, C. Colafemmina, Galatina 1996, pp. 47-63 (anche in «Itinerari di ricerca storica», 6 (1992), pp. 9-28); H. HOUBEN, *Possibilità e limiti della tolleranza religiosa nel Mezzogiorno normanno-svevo*, in ID., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, Napoli, Liguori, 1996, pp. 213-242; ID., *Federico II e gli Ebrei*, in «Nuova rivista storica», 85 (2001), pp. 325-346.

Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato. Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi. Ingiungiamo poi ai principi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi<sup>101</sup>.

Però, nelle leggi melfitane emerge quel ruolo produttivo degli ebrei e l'intenzione dell'imperatore, per questioni di opportunità, di limitarne la pratica dell'usura, pur sottoponendo in generale a condanna chi fosse scoperto a esercitare questa odiosa pratica.

*Della punizione degli usurai. Re Ruggero.* Conformemente al decreto del signor papa sulle usure, da poco promulgato presso la curia romana, decretiamo che le controversie che siano state portate alla nostra curia, vengano definite e concluse presso di essa. (*Const.* 1.VI.1)<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> *Concilio Lateranense IV (1215)*, cit., pp. 272-273; *Concilium Lateranense IV. 1215*, ediderunt A. GARCÍA Y GARCÍA - A. MELLONI, cit., p. 198.

<sup>102</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 152. «*De usurariis puniendis. Rex Guillelmus.* Statuimus ut juxta decretum domini pape de usuris nuper in Romana curia promulgatum, questiones usurariorum, que ad curiam nostram adducte fuerint, in eadem definiantur et terminentur». Qui il H.B riporta Guglielmo (II) come intestatario del provvedimento: cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 10; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 155: «*De usuris. Rex Guillelmus.* Statuimus, ut juxta decretum domini pape de usuris nuper in Romana curia promulgatum questiones, que ad curiam nostram adducte fuerint, diffiniantur et terminentur».

Nonostante tutto, Federico fu sicuramente in grado di trovare un compromesso con gli Ebrei, autorizzandoli a compiere “l’illecita usura” senza che superassero il limite impostogli, ossia un ricavato di una oncia per dieci prestate all’anno: pena il versamento alla Curia di una cifra nove volte superiore di quella guadagnata<sup>103</sup>.

*Dello stesso tema. Federico Imperatore.* [...] Dal vincolo di questa nostra costituzione escludiamo soltanto i Giudei, ai quali l’usura non può essere ascritta come illecita o proibita dalla Legge Divina, in quanto si sa che essi non sono soggetti alla legge fissata dai beatissimi Padri; vogliamo che essi esercitino l’illecita usura con la nostra autorizzazione. (*Const.* 1.VI.2).

Tornano oggi di attualità altri aspetti del *Liber Augustalis* sui quali possiamo fare solo delle brevi riflessioni, come per esempio il mantenimento della pace, la punizione degli omicidi in rapporto al divieto di portare le armi, oppure la tutela di persone fragili sottoposte a violenze e abusi, argomento questo in linea con l’umanità manifestata spesso dallo Svevo.

Il conflitto politico e sociale dell’età federiciana portò a una serie di tensioni e turbamenti non lievi, dovuti, come si è detto, soprattutto alle manifestazioni di assolutismo imperiale romano di Federico II. L’integrità territoriale e la sovranità politica di

---

<sup>103</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 153. «*De eodem Imperator Fredericus.* [...] A nexu tamen presentis constitutionis nostre judeos tantum excepimus, in quibus non potest argui fenus illicitum, nec divina lege prohibitum, quos constat non esse sub lege a beatissime patribus instituta, quos etiam auctoritate nostre licentie improbum fenus nolumus exercere»: cf. HULLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 11; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 156.

uno Stato dipendevano non solo dal successo contro le aspre resistenze del papato, dei feudatari e dei Comuni del nord, quest'ultimi costretti all'obbedienza, ma anche dal controllo di quella classe sociale minore ed emarginata in ribellione. La pace nel regno era, dunque, indispensabile come mantenere in armi un esercito che la garantisse. La tranquillità pubblica dipendeva, altresì, da una ferrea proscrizione di portare le armi, e il testo delle costituzioni assumeva una posizione molto ferma al riguardo.

*Del culto della pace e del mantenimento della pace generale nel Regno. Idem [Federico Imperatore].* Prescriviamo che il culto della pace, che non può essere separato dalla giustizia, come essa stessa da quello, sia osservato ovunque in tutte le parti del nostro Regno, affinché nessuno, per autorità propria, si vendichi delle offese e degli abusi commessi o che verranno commessi, né compia violenze e rappresaglie, ovvero nuova guerra nel Regno. (*Const.* 1.VIII)<sup>104</sup>.

Si diceva all'inizio della modernità di diversi provvedimenti presenti nel codice siciliano. Uno di questi è la difesa per la incolumità della propria persona e dei suoi beni. La lettura del testo sulla legittima difesa, in proporzione al danno subito, è sorprendentemente attuale.

---

<sup>104</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 153. «*De cultu pacis, et generali pace in regno servanda. Idem Augustus.* Pacis cultum, qui a justitia et a quo justitia abesse non potest, per universis et singulas partes regni nostri precipimus observari; ut nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus dudum factis, vel faciendis, in posterum se debeat vindicare, nec presalias seu represalias facere, vel guerram in regno movere»: cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 12; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 158.

*Idem* [Federico Imperatore]. [...] Se poi a qualcuno, provocato da violenti offese, accadrà di ricorrere con immediatezza alla necessaria difesa per la tutela della propria persona o dei propri beni, prima di passare ad alcune azioni di diverso tipo, non lo vietiamo, purché, tuttavia, lo faccia con il senso della proporzione proprio della legittima difesa, e cioè con armi simili e uguali a quelle con cui è stato aggredito. (*Const.* 1.VIII)<sup>105</sup>.

Sarà vietato, altresì, portare armi per non compiere misfatti. (*Const.* 1.X)<sup>106</sup>. Le armi vietate erano quelle affilate come i coltelli e le spade, le clave di ferro, poi scudi e loriche (corazze segmentate, hamate in maglie di metallo a manica, ossia a protezione del braccio) ecc., pena il versamento al fisco di cinque once per un conte, quattro per un barone, tre per un *miles*, due se *burgenses*, una se *rusticus*, «E se per mancanza di mezzi, non potranno pagare, siano addetti a lavori pubblici per un periodo stabilito: tutto ciò sarà affidato all'esecuzione dei maestri giustizieri». (*Const.* 1.X)<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 153. «[...] Ceterum di contingerit alicui violentis injuriis provocato, ob tutelam sui corporis seu rerum suarum, defensionem necessario adhibere, ipsam eidem in continenti, prius scilicet quam divertat ad alios actus vel extraneos, non vetamus, cum moderatione tamen inculpate tutele: cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, 1, cit., p. 13; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 159.

<sup>106</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 153; HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV, 1, cit., p. 13.

<sup>107</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 153. «Quam penam si egentes propter inopiam forte deludant, publicis operibus deputentur ad tempus; que omnia per magistrum justitiarium et justitianos debite executioni tradantur»: cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica*

Privare della sacralità della vita altrui era punito con la pena capitale, eccetto se l'agredito reagiva per legittima difesa, oppure se l'assassino era un *infante*, ossia bimbo meno di sette anni, o un folle. (*Const.* 1. XIV)<sup>108</sup>.

### *Tutela degli individui più deboli*

Un quadro della società al tempo di Federico non può considerarsi completo se non si includono le persone più fragili come le donne e i bambini. Un punto positivo dell'attività dell'imperatore è stato quello di mostrare una giusta attenzione al mondo femminile e ai minori, una comprensione dell'eccezionale condizione sociale in cui essi vivevano in uno stato pietoso di povertà. Il difficile percorso delle donne nella società medievale – sorretto anche dalle leggi di Melfi – era segnato da drammatiche limitazioni di sussistenza al di fuori del matrimonio o in condizioni precarie di vedovanza, di malattia e di igiene, senza trascurare poi i continui decessi delle partorienti, nonché la elevata mortalità infantile, e per i bambini il vivere in povertà da orfani o ancora peggio nell'abbandono più totale. Quando la gravidanza volgeva al termine, partorire poteva costituire un'alta situazione di rischio per la madre e per il nascituro, oltre che per il successivo periodo di puerperio. Ovviamente più era elevata la condizione sociale della donna, meno rischioso era il parto, sebbene anche lì avvenisse in condizioni igieniche non proprio ottimali. L'aiuto alle partorienti, in grave difficoltà economica, veniva spesso dalle

---

*Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 14; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 161.

<sup>108</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 154; cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 16.

opere pie degli ospedali<sup>109</sup>. Del resto proteggere le madri dagli abusi e dalle sofferenze, significava, altresì, voler preservare la fertilità di una donna in tempi in cui, come già ricordato, la mortalità infantile era molto frequente. Il generale bisogno di pace portò l'imperatore svevo ad occuparsi non solo dei disordini sociali e delle nuove ondate di paure religiose, ma anche delle violenze personali a danno del mondo femminile, incluso quello monastico e quello delle meretrici.

*Del rapimento e della violenza inferta alle monache. Re Ruggero.* Se qualcuno avrà osato rapire – minacciava Federico – vergini consacrate a Dio o che non hanno ancora preso il velo, anche se a scopo di matrimonio, sia condannato alla pena capitale. (*Const. 1.XX*)<sup>110</sup>.

Anche qui si recepiscono ordinamenti di Re Ruggero II. Il rispetto della dignità umana lo si vede pure nei confronti delle prostitute, poiché chi si rendesse colpevole di lesioni o violenze inferte loro volontariamente, era di fatto perseguito penalmente, soprattutto se abusava delle stesse contro la loro volontà.

---

<sup>109</sup>Cf. G. ALBINI, *Poveri e povertà nel Medioevo*, Roma, Carocci, 2016, pp. 222-223. Per una informazione più generale sulla condizione femminile nel Medioevo vd. *Storia delle donne in Occidente. 2, Il Medioevo*, a cura di G. Duby - M. Perrot, Bari. Laterza, 2005.

<sup>110</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 156. «*De raptu, et violentia monialibus illata. Rex Rogerius. Si quis rapere sacratas Deo virgines, aut nondum velatas, occasione etiam matrimonii jungendi, presumpserit; capitali pena feriatur*»: cf. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 23; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 173: «*De raptu, et violentia monialibus illata. Rex Rogerius. Si quis rapere sacratas Deo virgines aut nondum velatas, occasione etiam jungendi matrimonii presumpserit, capitali sententia feriatur*». Cf. anche VACCARO, *Considerazioni sul Liber Augustalis*, cit., p. 19.

Seppure estromesse dal reato di adulterio, si proibiva alle meretrici di frequentare le donne per bene.

*Del divieto di relazioni tra prostitute e donne perbene. Idem [Re Ruggero].* Coei che occasionalmente eserciti l'amore mercenario e si prostituisca pubblicamente sfugge all'accusa per tale reato [di adulterio]; proibiamo tuttavia che le si faccia violenza, e vietiamo che coabiti con donne di buona reputazione. (*Const. 3. LXXVII*)<sup>111</sup>.

Per il reato di adulterio – e qui il sovrano svevo riprende la legislazione di re Ruggero (*Const. 3. LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII*) –, chi permette alla moglie di unirsi con i propri amanti, in sua presenza o in presenza di altri, non può citarla in giudizio, anzi la istiga alla prostituzione (lenocinio?) (*Const. 3. LXXV*)<sup>112</sup>. Ancor più grave se la moglie è «[...] sorpresa in flagrante adulterio [...]» dal marito, a costui «gli sarà lecito uccidere sia l'adultero, sia la moglie, ma deve farlo immediatamente» (*Const. 3. LXXXI*)<sup>113</sup>. Al contrario sarà sottoposto alla pena prevista per il lenocinio «il marito che mantiene con se la moglie sorpresa a commettere adulterio, ma lascia fuggire l'adultero, a meno che quest'ultimo non riesca a fuggire senza colpa di lui». (*Const. 3, LXXXII*)<sup>114</sup>. Parimenti sarà condannato «alla pena della infamia» (*Const. 3, LXXVI*)<sup>115</sup> colui che ha una moglie che si concede dietro compenso.

---

<sup>111</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 201.

<sup>112</sup> *Ibidem*.

<sup>113</sup> *Ibidem*.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

Altrettanto esecrabile è il reato delle madri che prostituiscono le figlie vergini (*Const. 3. LXXX*)<sup>116</sup>.

Ben cinquantadue sono le leggi nelle *Constitutiones* dedicate ai vari aspetti di vita femminile, e molte, come per altri contesti, sono recepite dagli ordinamenti giuridici normanni (v. le Assise di Ruggero II e quelle di Guglielmo II), altre sono ispirate dal diritto romano-giustiniano e quello longobardo, altre ancora sono emanate da “*Federico imperatore*”. Ad ogni modo, la protezione delle donne avveniva a prescindere dai valori del loro stato sociale. Il sequestro e la violenza di genere o femminicidio costituiscono – ora come allora – i crimini più esecrabili<sup>117</sup>. Specchio della società dei tempi il *Liber Augustalis* risulta essere drammaticamente attuale anche laddove ci si trovasse di fronte a false accuse di abusi sessuali e violenze di vario genere, allo scopo di lucro o di matrimoni “riparatori”, o quant’altro<sup>118</sup>:

*Della pena delle donne che accusano ingiustamente. Idem Augusto.* Volendo spezzare la spirale di certe denunce insidiosissime e vili che fin ora hanno allignato con grave nocimento dei nostri sudditi, dovute al fatto che delle donne mentendo denunciano l’offesa del rapimento e la violenza mai subite da alcuno – e così gli accusati per timore delle accuse minacciate e presentate, del clamore e dell’esito del processo accettano un matrimonio non voluto, mentre le predette talora, per togliere l’accusa, ottengono dagli accusati finanche un turpe compenso – , vogliamo e disponiamo che qualunque donna sia stata condannata per una falsa accusa di questo genere, tanto commessa da lei quanto mediante testimoni, nel caso in cui l’accusa sia stata provata, stretta nei

---

<sup>116</sup> *Ibidem.*

<sup>117</sup> VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 167.

<sup>118</sup> VACCARO, *Considerazioni sul Liber Augustalis*, cit., p. 23.

lacci della morte, senta di cadere nella fossa da lei preparata da altri. (*Const.* 1. XXIV)<sup>119</sup>.

Sottolineiamo ancora che le Costituzioni di Melfi garantivano l'assistenza di avvocati ai minori e ad altre persone prive di mezzi, come appunto gli orfani, le vedove, i poveri e tutti i soggetti deboli, quando costoro intentavano cause contro gli abusi dei potenti. (*Const.* 1. XXXIV)<sup>120</sup>.

Un altro aspetto sociale che incideva nella vita culturale del regno di Sicilia, era quel potere di controllo che l'imperatore esercitava, al pari delle questioni di carattere spirituale e politico, sulla formazione dello Stato e delle sue qualità intellettuali oltre che morali, nonché sulla consapevolezza del ruolo che esso ricopriva nella società; una sovranità trasferita in uno o più campi del sapere che doveva procedere, secondo l'imperatore svevo, contestualmente alla giustizia e alle armi. Pertanto, molti intellettuali di diversa estrazione religiosa trovarono tutela presso il sovrano, tant'è che «con la fondazione

---

<sup>119</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 156. «*De pena mulierum injuste conquerentium. Idem Augustus. Pessimam et horrendam questus materiam, que hactenus in grave dispendium subjectorum nostrorum invaluit, resecantes; dum mulieres, que raptus injuriam vel violentiam passe non erant, de aliquibus per mendacium querebantur; et sic accusationis instituende vel institute timore, dum judiciorum strepitus vel eventus rei metuunt accusati, imparia matrimonia sortiuntur interdum; interdum etiam stipem turpem a reis velamento predictae accusationis acquirunt; volumus et mandamus, ut quecumque post hec de tali fuerit falsa delatione convicta, mortis laqueis irretita in foveam incidisse se sentiat, quam alterius casui preparabat, si ea que detulerat comprobasset*»: cf. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 26; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., pp. 177-178.

<sup>120</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 158; VACCARO, *Considerazioni sul Liber Augustalis*, cit., pp. 23- 24.

dell'Università di Napoli (1224) – scriveva da tempo un illustre storico e intellettuale trapanese del passato, Antonino De Stefano (1880-1964) –<sup>121</sup>, e con il riconoscimento ufficiale della scuola di medicina e di chirurgia di Salerno, la cui licenza diveniva obbligatoria per l'esercizio di quella professione, egli intendeva accendere e potenziare luminosi centri intellettuali e soprattutto egli intendeva rendere autonoma e a se stessa bastevole la cultura meridionale»<sup>122</sup>.

La modernità delle *Constitutiones* la si riscontra anche a proposito della tutela della salute e della garanzia della salubrità dei luoghi. In più parti del terzo libro si danno disposizioni sulla professionalità dei medici e sull'importanza della medicina in ordine all'incidenza delle malattie per le precarie condizioni sociali e igieniche<sup>123</sup>. Non a caso Federico II istituì a Salerno, università a cui lo stesso imperatore aveva riconosciuto il titolo di istituto superiore, la prima cattedra in Europa di anatomia con la pratica di dissezione dei cadaveri a scopo di studio<sup>124</sup>.

Ben undici titoli sono dedicati a questi argomenti. Torna oggi di attualità la necessità, ora come allora, di studi seri su quanto detto, nonché di verificare la preparazione di chi eserciti la professione di medico che, al tempo di Federico, era ammessa solo dopo una sorta di esame di Stato, considerando il «danno irrecuperabile» provocato dagli incompetenti, ma anche

---

<sup>121</sup> Su di lui cf. A. PIVATO, *De Stefano, Antonino*, in *DBI*, 39 (1991), con *Fonti e bibliografia* di riferimento.

<sup>122</sup> A. DE STEFANO, *La personalità di Federico II*, in *Antologia della critica storica, Medio Evo*, a cura di P. Landogna, Torino, G. B. Petrini, 1953, p. 406.

<sup>123</sup> Cf. G. IACOVELLI, *Ordinamenti sanitari nelle Costituzioni di Federico*, Atti delle seste giornate federiciane, Bari, Tipografica, 1986, pp. 227-237.

<sup>124</sup> VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 176.

l'attitudine di coloro che aspiravano alla suddetta professione, coscienti, altresì, della nobile obbligatorietà di assistenza gratuita ai meno abbienti.

«*Sulla necessità di verifica della preparazione dei medici. Re Ruggero.* Chiunque in futuro vorrà esercitare la medicina, deve presentarsi davanti ai nostri funzionari e ai nostri giudici per sottoporsi al loro giudizio, poiché se oserà per sua temerarietà deve essere punito con il carcere, dopo la confisca di tutti i beni. Ciò è decretato affinché, nel nostro regno, i sudditi non corrano rischi dovuti all'imperizia dei medici». (*Const. 3. XLIV*)<sup>125</sup>.

E ancora:

«*Dei medici. Idem [Federico Imperatore].* Poiché non si può apprendere la scienza medica se non si ha una preparazione preliminare di logica, stabiliamo che nessuno possa studiare la medicina se prima non avrà studiato la logica almeno per un triennio. Dopo un triennio, se vorrà, potrà procedere allo studio della medicina. Durante il periodo apprenda anche la chirurgia, che è una parte della medicina, Dopo e non prima,

---

<sup>125</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 196. «*De medicis. Quia numquam sciri potest scientia medicine nisi de logica aliquid presciatur, statuimus quod nullus studeat ad minus triennio in scientia logicali; post triennium si voluerit, ad studium medicine procedat in qua per quinquennium studeat; ita quod chirurgiam que est pars medicine infra predictum tempus addiscat*»: cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 235; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., pp. 413.

gli sia data licenza di praticare. Post quod et non ante concedatur sibi licentia practicandi [...]»<sup>126</sup>.

Secondo, invece, David Abulafia, sempre critico verso l'imperatore, la scuola salernitana soffrì delle intromissioni del sovrano in materia di preparazione dei medici, rendendo farraginosi gli esami, rispetto ad altre scuole mediche europee, aperte al progresso della medicina attraverso la ricerca empirica<sup>127</sup>.

Altrettanto condannati erano gli atti di sciacallaggio e le ruberie dei beni ai danni di coloro che avevano subito calamità naturali, incendi, naufragi, terremoti. La sottrazione di beni tra le rovine abbandonate, da parte dei "soccorritori" che intervenivano con il pretesto del soccorso tradendo vigliaccamente la fiducia delle vittime, era un atto vile da punire con la pena di morte.

*Di coloro che trafugano beni dai naufragi o incendi. Idem* [Augusto]. Disponiamo che le rapine di coloro che, facendo violenza alla volontà dei proprietari, abbiano tentato di rapinare beni salvati da naufragi, o incendi o tra le rovine di poveri malcapitati, debbano essere puniti tanto più severamente quanto più facilmente sono state perpetuate [...]. Disponiamo, pertanto, che chi verrà arrestato mentre

---

<sup>126</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p.196. «*De medicis. Quia numquam sciri potest scientia medicine nisi de logica aliquid presciatur, statuimus quod nullus studeat ad minus triennium in scientia logicali; post triennium si voluerit, ad studium medicine procedat in qua per quinquennium studeat; ita quod chirurgiam que est pars medicine infra predictum tempus addiscat*»: cf. HUIILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 235; VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., pp, 174-175.

<sup>127</sup> ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, cit., p. 222.

commette furti di questo genere, o li confessi spontaneamente, sia punito con la pena capitale. [...]. (*Const.* 1. XXIX)<sup>128</sup>.

E infine prova più eloquente di modernità, fu quella “della salvaguardia dell’aria”, “dono della sapienza divina”, concepita da Federico come un problema di coscienza per la salute pubblica (*Const.* 3. XLVIII)<sup>129</sup>.

Ci sarebbero ancora da analizzare numerosi altri provvedimenti del sovrano svevo, ma ci fermiamo qui, sicuri di aver dato un’idea più o meno definita del suo temperamento come uomo di azione, di cultura, nonché di sovrano non sempre tollerante, spesso più che tradizionalista, ma al contempo soccorritore delle componenti più deboli della società: una fama, secondo David Abulafia, non del tutto meritata. In ogni caso, gli interventi dello Svevo in campo sociale, furono considerati essenziali per garantire minimi livelli di assistenza, viste le condizioni generali miserevoli, in un contesto di attività

---

<sup>128</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 157. «*De subripiantibus aliquid de naufragiis vel incendiis. Idem Augustus. Rapinas eorum, qui de rebus naufragium, incendium, aut ruinas subitas patientium rapere invitis dominis, tentaverint aliquid, tanto severius puniri censemus, quanto securius perpetrantus [...]. Tales itaque in rapinis hujusmodi deprehensos aut sponte confessos capitali sententia feriendos esse censemus*»: cf. HULLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, IV,1, cit., p. 32; STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II.*, cit., p. 183: «*De incendio, ruina et naufragio. Idem Augustus. Rapinas eorum, qui de rebus naufragium, incendium, aut ruinas subitas patientium rapere invitis dominis, temptaverint aliquid, tanto severius puniri censemus, quanto securius perpetrantus [...]. Tales itaque in rapinis hujusmodi deprehensos aut sponte confessos capitali sententia feriendos esse censemus*».

<sup>129</sup> *Liber Constitutionum*, Traduzione di Ortensio Zecchino, cit., p. 197; VACCARO, *Assetto unitario e sovranità del potere regio*, cit., p. 178.

connesse alla delicata e problematica amministrazione del *Regnum*. Pertanto, possiamo concludere che il sovrano, contestualmente alla ragion di Stato, si rese altrettanto promotore di quegli accorgimenti di protezione sociale, dovuti soprattutto a una diffusa scarsità di risorse economiche o a condizioni di malattia, indigenza ed emarginazione.

## APPENDICE

### Ecclesie Cusentinae Consecratio, 30 gennaio 1222

1

1222, gennaio 30, Cosenza

Consacrazione della Chiesa Cattedrale di Cosenza intitolata alla Beata Vergine Maria, in presenza dell'Imperatore Federico II di Svevia e dell'arcivescovo di Cosenza Luca Campano, del legato apostolico Nicola di Chiaromonte, vescovo di Tuscolo, degli arcivescovi Landone di Reggio e Nicola di Taranto, nonché dei vescovi Ruggero di Mileto, Guglielmo di Bisignano, Andrea di San Marco, Bartolomeo di Siracusa, Bernardo di Belcastro, Taddeo di Nicastro, Filippo di Martirano, e di una moltitudine di abati, monaci, chierici e popolo.

Copia pergamenea del XV secolo, in buono stato di conservazione, custodita presso l'ASDCS, serie pergamene, n. 3. (mm. 0.420x0.545), con scrittura semigotica rotonda e inchiostro nero, leggermente sbiadito per l'usura del tempo. Tale copia è stata autenticata in calce, nella prima metà del XVI secolo, dal canonico cosentino e notaio apostolico Vincenzo Tavolaro. La pergamena è regolarmente squadrata, con tracce di rigatura con inchiostro, ma priva di marginatura. Nel testo si riscontrano cinque piegature in senso orizzontale. Nella prima si nota un piccolo foro sul margine destro.

*L'efficienza di un Regno: giustizia, controllo sociale e religiosità in Federico II di Svevia (1194-1250)*

La seconda piegatura, probabilmente, ha provocato due lacerazioni in corrispondenza del rigo undicesimo; la terza ha causato una lacerazione centrale, sottostante al rigo ventitreesimo. Piccoli fori in senso verticale corrono lungo le sottoscrizioni di sinistra di chi guarda. Sulla parte superiore sinistra delle sottoscrizioni di destra, si riscontra un piccolo foro. La quinta piegatura sottostante alle sottoscrizioni, che separa l'autenticazione del notaio apostolico, ha procurato delle evidenti lacerazioni e diversi forellini. Ancora più estesi risultano essere gli strappi in corrispondenza della quinta piegatura.

Edizioni: G. GRECO, *Ioachim Abbatis et Florensis ordinis chronologia*, Cosenza, D. Andrea Riccio, 1612, pp. 157-161; A. MANRIQUE, *Cistercensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio*, Burgensi, Lugduni 1642-1649, t. 4, pp. 222-226; parzialmente in J. L. A. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, II, Parisiis, Henricus Plon, 1852, pp. 229-230; interamente in F. UGHELLI, *Italia Sacra...*, IX, Apud Sebastianum Coleti, Venetiis 1721 (rist.an. Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese 1981), coll. 209-211 (con qualche variante rispetto alla copia del XVI sec.); G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi (secc. XII—XVII)*, Castrovillari, Il Coscile, 2006, pp. 28-34.

Nicolaus dei gratia Tusculanus episcopus apostolice sedis legatus presenti scripto posterorum notitie tradimus, quod Cusentiam venientes / rogati fuimus a Luca venerabili archiepiscopo et capitulo eius, ut ecclesiam Cusentinam, que licet antiqua esset nunquam tamen ali/quando consecrata fuerat, consecrare sollemniter deberemus, quorum precibus grato concurrentes assensu presente domino Federico illustrissimo Romanorum impera/tore semper augusto et rege Sicilie, cum venerabilibus Landone Regino et Nicolao Tharentino archiepiscopis, cum Rogerio Militensi, Guillelmo Bisinia/nensi, Andrea Sancti Marci, Bartholomeo Siracusano, Bernardo Genicocastrensi, Thadeo Neocastrensi, Philipo Marturanensi episcopis, astante abbatum / et monachorum, cleri et populi multitudine copiosa, dedicavimus ecclesiam et consecravimus manibus nostris altare maius ad honorem dei et beatissime dei ge/nitricis semperque Virginis Marie, in quo recondidimus reliquias istas: de ligno dominice crucis; de vestimento eiusdem beatissime Virginis / Marie; de sepulchro eius; de corpore beate Anne matris ipsius; de sepulchro et de presepio domini sanctorum Innocentium, Simonis, Iusti; de manna / et veste sancti Ioannis evangeliste; de baculo sancti Pauli apostoli, Marci et Luce evangelistarum, Stephani prothomartyris, Dionisii Ariopagite, / Sisti pape et martyris, Stephani pape et martiris,

Cornelii pape et martyris, Blasii episcopi et martyris, Laurentii Levite et martyris, Anastasii monachi et martyris, / Prisci martyris, Silve[stri] pape, Damasi pape, Martini episcopi et confessoris, [Nico]lai episcopi et confessoris, Ylarii episcopi et confessoris, Basilio episcopi et confessoris, Ma/lachie episcopi et confessoris, Marie Magdalene, Tecele, Sabine, Agate, Lucie et Euphemie virginum et martyrum, et mulieris Samaritane / cum qua locutus est Christus. Altare ad partem meridianam consecravit predictus Militensis episcopus, in honore beatissimi Ioannis Baptiste, recondens in eo / reliquias istas: de corpore ipsius beati Ioannis, Zacharie prophete patris ipsius, Ioseph ab Arimathia, Ephafre unius de septuaginta duobus / discipulis, Fabiani pape et martyris, Donati episcopi et martyris, Gervasii et Prothasii martyrum, Sebastiani martyris, Lutiani martyris, Iuliani martyris, Bonifacii martyris / Eleutherii martyris, Pantaleonis martyris, Cosme martyris, Eustasii martyris, Marcelliani martyris unius quadraginta martyrum, Antonii abbatis, Macharii / abbatis, Euticii confessoris et Iustine virginis. Altare vero ad partem aquilonarem consecravit predictus Bisinianencis episcopus in honore beatissimorum Petri et Pauli et omnium apostolorum, recondens in eo reliquias istas: de ligno vivifice crucis; de capillis ipsius beati Petri; de corpore ipsius / Pauli apostoli, Andree apostoli, Iacobi apostoli, Philippi apostoli, Mathei apostoli, Mathie apostoli, Barnabe apostoli, Clementis pape et martyris, Rodos de septua/ginta duobus, Nerey et Archiley martyrum, Mercurii, Christofori, Georgii, Cesarii, Ciriaci, Tiburcii et Pancracii martyrum unius quatuor corona/torum, Lucie et Geminiani martyrum, Primi et Feliciani martyrum, Crisanti et Darie martyrum, Bonifacii pape; de capillis beati Gregorii pape, Ioannis Crisosto/mi, Sabine, Canusini episcopi, Cataldi episcopi et confessoris, Bitaliani confessoris, Helene Auguste, Felicitatis martyris, Lucie martyris, et Agnetis / virginis et martyris. Que utique consecratio celebrata est anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo secundo, tertio kalendas februarii, indictionis decime, pon/tificatus domini Honorii pape tertii anno sexto, secunda vero die per ambulavimus et benediximus cimiterium ipsius ecclesie per partes quatuor, ut / est moris, ad

salutem et requiem sepulorum et sepeliendorum ibidem. Sane universis fidelibus ecclesiam ipsam devote visitantibus usque ad proximas kalendas aprilis indulximus annos duos et carinas duas iniuncte illis pro criminalibus penitentie. In anniversario vero ipsius consecrationis perpetuis temporibus indulximus annum unum et carinam unam, visitantibus eandem ecclesiam per totam octavam. Ad iudicium autem huius consecrationis et indulgentie presens scriptum fieri iussimus per manus Guillelmi clerici et publici notarii Cusentie, nostra et predictorum archiepiscoporum et / episcoporum subscriptionibus et sigillorum impressionibus communitum.

✠ Ego Nicolaus Tusculanus episcopus et apostolice sedis legatus.

✠ Ego Landonus Reginus archiepiscopus.

✠ Ego Nicolaus Tharentinus archiepiscopus.

✠ Ego Rogerius Militensis episcopus.

✠ Ego Bartholomeus Siracusanus episcopus.

✠ Ego Gugliemus Bisinianensis episcopus.

✠ Ego Thadeus Neocastrensis episcopus.

✠ Ego Bernardus Genicocastrensis episcopus.

✠ Ego Andreas Marcensis episcopus.

✠ Ego Philipus dei gratia Marturanensis episcopus.

✠ Et ego siri Vincentius Tabularius canonicus cosentinus publicus autoritate apostolica notarius, quia dictarum licterarum presentationi / receptioni, requisitioni, exhibitioni, transumptioni, collationi, auscultationi omnibusque aliis et [singulis] premissis dum sit ut premi/citur una cum venerabilibus viris et dominis Antonio de Bernardo decano cosentino, Ioanne Baptista Maurello archidiacono cosentino, siri Petro / de Iordano successore cosentino, siri Vincentio de Cassano, siri Angelo de Sanctis sacristis, siri Petro Scavello, canonicis consentinis, et Lodo/vico de Arpadio laico de Cosentia, testibus ad premissa vocatis et rogatis presens interfui

eaque omnia et singula sit fieri / vidi et audivi. Ideo hoc presens publicum instrumentum sive transumptum manu aliena me aliis prepedito negotiis fide/liter scriptum exinde confectum subscripsi, publicavi et in hanc publicam redeggi, signoque nomine et cognomine / meis solitis et consuetis signavi, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus. Vincentius Tabularius<sup>130</sup>.

---

<sup>130</sup> Da *Et ego* fino a *Vincentius Tabularius*: aggiunta seriore, in calce al documento, della prima metà del sec. XVI. Si tratta dell'autenticazione del canonico cosentino e notaio apostolico Vincenzo Tavolaro, in presenza di altri testimoni (ossia del decano Antonio de Bernardo, dell'arcidiacono Giovan Battista Maurello, e del suo successore Pietro de Giordano; dei canonici Vincenzo de Cassano, del sagrestano Angelo de Sanctis, di Pietro Scavello e del laico cosentino Ludovico de Arpadio). Notizie più approfondite sui vescovi sottoscrittori della consacrazione avvenuta nel 1222, e su *Vincentius Tabularius*, nonché sui testimoni dell'atto di autenticazione, in G. Russo, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi (secc. XII-XVII)*, Castrovillari, Il Coscile, 2007, pp. 28-34, n. 20-36.